

INSTAURARE

OMNIA IN CHRISTO

Anno XLI, n. 1

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/Udine

Gennaio - Giugno 2012

DI ILLUSIONE IN ILLUSIONE

Quando all'inizio del 1972 uscì il primo numero del nostro periodico non potevamo immaginare che Dio ci avrebbe concesso un'attività quarantennale. Allora avemmo l'ardire degli incoscienti. Ci ergemmo, infatti, contro dottrine che sembravano aver conquistato il mondo (soprattutto quello occidentale) o essere sul punto di farlo. Il liberalismo (sotto forma di liberaldemocrazia) aveva ormai dato l'impronta ai conservatori, a tutti i conservatori del tempo, utilizzando in Italia una singolare alleanza: quella fra americanismo e Chiesa cattolica; il marxismo sembrava sul punto di conquistare il potere politico (dopo aver conquistato la scuola, soprattutto l'Università, gran parte della carta stampata e della TV e, più in generale, i mezzi di comunicazione sociale). A molti che allora "guidavano" la società civile e quella politica; a molti che portavano la responsabilità di essere guide religiose sembrava in quegli anni di non avere via d'uscita e, pertanto, teorizzarono "compromessi" più o meno politici, "entrate" machiavelliche nel campo avversario sia nel tentativo di contenere gli effetti dell'applicazione di dottrine perverse sia talvolta nella convinzione che le dottrine fino allora combattute (per esempio il marxismo) non fossero radicalmente inaccettabili, soprattutto se esse fossero state "lette" (seguendo il singolare insegnamento di Maritain) come eresie cristiane. Si trattava, insomma, in questo ultimo caso di "recuperare" ciò che era sfuggito di mano, non di combattere ciò che era (o era considerato) un male in sé.

Venne, pochi anni dopo, la stagione del consumismo che diede realizzazione piena al liberalismo e mise in crisi il marxismo. Il consumismo, però, aveva bisogno di depotenziare le ideologie, tutte le ideologie. Il

(segue a pag. 2)

IL DIRITTO È INSEPARABILE DALLA GIUSTIZIA

Riprendiamo un passo fondamentale del Discorso del Papa del 21 gennaio 2012, pronunciato durante l'udienza al Tribunale della Rota Romana.

Qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche, la conoscenza di ciò che è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel comprendere ciò che stabiliscono i testi legali. A prima vista questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente la legge umana. Ma risulta evidente l'impoverimento che questa concezione comporterebbe: con l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa, il lavoro dell'interprete viene privato del contatto vitale con la realtà ecclesiale.

Negli ultimi tempi alcune correnti di pensiero hanno messo in guardia contro l'eccessivo attaccamento alle leggi della Chiesa, a cominciare dai Codici, giudicandolo, per l'appunto, una manifestazione di legalismo. Di conseguenza, sono state proposte delle vie ermeneutiche che consentono un approccio più consona con le basi teologiche e gli intenti anche pastorali della norma canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto. La misericordia, l'equità, l'*oikonomia* così cara alla tradizione orientale, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale operazione interpretativa. Conviene notare subito che questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera interpretativa umana assume a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche

o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell'arbitrarietà. In tal modo l'ermeneutica legale viene svuotata: in fondo non interessa comprendere la disposizione della legge, dal momento che essa può essere dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera. Certamente vi è in questo caso un riferimento ai fenomeni vitali, di cui però non si coglie l'intrinseca dimensione giuridica.

Esiste un'altra via, in cui la comprensione adeguata della legge canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che s'inserisce nella ricerca della verità sul diritto e sulla

(segue a pag. 16)

INVITO

Il tradizionale convegno annuale degli "Amici di Instaurare" si svolgerà nel santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) il giorno 23 agosto 2012.

Tema del convegno sarà: "Cattolicesimo e americanismo".

Questo è il quarantesimo convegno annuale, organizzato dal nostro periodico, che, ininterrottamente, si svolge nel santuario di Madonna di Strada.

Relatori saranno il prof. Miguel Ayuso Torres dell'Università Comillas di Madrid e il prof. John Rao dell'Università Saint John di New York, i quali terranno le relazioni in lingua italiana.

I lavori del convegno sono aperti a tutti coloro che ne avessero interesse. Sono invitati a partecipare in particolare coloro che condividono il nostro impegno e soprattutto coloro che ci onorano del loro consenso.

Il programma della giornata di preghiera e di studio è pubblicato a pagina 5.

(segue da pag. 1)

consumismo presupponeva, infatti, la neutralità ideologica (almeno apparentemente). Il pensiero era (ed è) considerato dal consumismo funzionale a solamente operare e a giustificare la vita consumistica, presentata come "vita buona", perché idonea a saziare gran parte dei desideri, virtualmente tutti i desideri animaleschi. La sagra consumistica portò al pensiero debole e, quindi, nichilistico, ma richiese anche impegno "creativo" per reperire risorse che potessero assicurare la sua esistenza. Si accentuò, così, la trasformazione del sistema economico in sistema finanziario. Si moltiplicò il debito pubblico. Si favorirono le attività speculative anziché quelle autenticamente produttive. Si presentò un modello di vita da paese dei balocchi. Nessuna tensione etica (la cui morte viene viepiù teorizzata), nessun dovere, nessuna obbligazione. Persino gli ordinamenti giuridici "codificarono" questa impostazione permissivistica e nichilistica.

Reazioni? Nessuna o quasi fino a quando la realtà non cominciò ad imporsi e ad imporre il cambiamento (che, per ora, non sembra avere imboccato la strada giusta). Tutte le reazioni vanno, infatti, nel senso della "razionalizzazione del sistema". Non si ipotizza nemmeno che debba essere messo in discussione il sistema. Ci si illude di poterlo conservare facendolo funzionare meglio. Così da Berlusconi a D'Alema nell'ultimo decennio del secolo scorso, da Berlusconi a Monti nel primo decennio del secolo XXI si predicò la crisi temporanea: dal tunnel - si disse e si ripete - si sarebbe usciti e si uscirà presto e, dall'altra parte di questo, si sarebbe trovato e si troverà un rinnovato mondo dei balocchi.

Si tratta propriamente di una illusione. Un'illusione, però, che è un tragico e immorale tradimento dell'uomo. La responsabilità è di chi ha teorizzato, predicato e applicato ciò in vista dell'acquisto del consenso. Responsabili, però, sono anche coloro che sono stati passivamente acquiescenti o per vantaggi o perché incantati anch'essi dalla "vita buona" consumistica, troppe volte erroneamente scambiata (anche da chi avrebbe dovuto denunciarne l'intrinseca disumanità) con la promozione umana. La dimostrazione è offerta anche da talune prassi (talvolta

non solo tali) interne alla Chiesa. Non è un caso, per esempio, se nel corso dei funerali di un Arcivescovo emerito di un'Arcidiocesi dell'Italia del Nord si è elogiato il suo impegno soprattutto per la promozione umana. Lo slogan da lui coniato in occasione di un terremoto ("Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese") è segno sì di un'attenzione all'uomo, ma non all'uomo nella sua integralità. Questa promozione umana sembra quasi una filantropia per la sua considerazione esclusivamente storica. La premessa da cui muove è, infatti, quella di un uomo mutilato. L'evangelizzazione, in questa prospettiva, sarebbe compatibile con la promozione umana solamente se essa è messaggio "liberatorio" interno alla storia, ove "liberatorio" è sinonimo di "vitalistico". Non è un caso, infatti - ancora per esempio - se oggi esponenti della cosiddetta cultura cattolica affermano (in perfetta sintonia con il più radicale laicismo) che il matrimonio fra esseri umani di sesso diverso e indissolubile è una gabbia e se sostengono che solamente la coppia (che si forma di volta in volta sulla base di pulsioni istintive) è indissolubile. Indissolubile fino a quando entrambi i membri si "sentono" uniti, vale a dire "attratti". Non oltre, perché ogni legame che vada oltre la spontaneità vitalistica sarebbe violazione della libertà. I due esempi portati dimostrano - ci sembra - che la promozione umana della egemone cultura (fuori e dentro la cristianità) è ricerca di un'utopistica condizione umana, diversa radicalmente dalla realtà (dicesi "realtà", non "effettività") che si rivela antiumana. Questo porta a prassi educative e pastorali sbagliate in radice. Oggi, infatti, si ritiene di dover "educare" non al controllo razionale di sé (considerato repressivo) ma allo spontaneismo (basterebbe pensare a quello che, per esempio, in Spagna è stato prescritto per norma a proposito dell'educazione sessuale nella scuola pubblica). Sul piano pastorale molti considerano che la libertà sia guida alla libertà: non è la verità che rende liberi (come dice il Vangelo). Il che significa che ogni verità andrebbe abbandonata per consentire una promozione dell'uomo conforme ai canoni della libertà luciferina.

Perché queste considerazioni? Per ricordare innanzitutto a noi stessi (tentazioni ne viviamo anche noi) e

ai Lettori che oggi, come e forse più di ieri, è necessario impegnarsi. La situazione attuale, infatti, è peggiore di quella di quarant'anni fa. Non è, questa, una considerazione pessimistica. È, piuttosto, la constatazione di un risultato cui siamo giunti. Oggi l'umanità sembra condividere un pensiero unico che pensiero non è. Tanto che è diventata difficile persino la comunicazione. È nostra impressione, per esempio, che il Papa non riesca nemmeno a "parlare" a Vescovi e Clero. Taluni Vescovi, poi, se sono fedeli al mandato apostolico e se sono in unione con Pietro, sono "stranieri" nelle proprie Diocesi, non riescono cioè né a insegnare né a governare soprattutto a causa della cultura condivisa dalla maggioranza del loro Clero e a causa della cultura diffusa presso i fedeli loro affidati e da questi condivisa. Anche il mondo laico vive una situazione babelica e schizofrenica. Da una parte, per esempio sostiene che la morale non c'è (al massimo ammette che essa sia "pluralista" e quindi, se c'è, è come non ci fosse), dall'altra moltiplica la creazione di Comitati etici e di Codici etici, basati però su regole che sono definite tali perché condivise, non perché regole in sé da condividere.

In questo contesto siamo chiamati oggi più che mai a pregare, a pensare e ad operare per "uscire" da questa situazione, tenendo presente l'unico faro che guida a un porto sicuro: quello di Cristo, luce delle intelligenze e dei cuori.

ECHI

"Lecture et Tradition", rivista francese (n.8 - dicembre 2011), ha ripreso in traduzione francese il testo integrale dell'articolo di Samuele Cecotti da noi pubblicato nel n. 2/2010, dedicato al problema del Risorgimento.

Interessante la premessa redazionale nella quale la rivista francese afferma che le celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia "hanno occultato totalmente il carattere satanico del Risorgimento".

La rivista spagnola "Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada" (a. XVII/2011) ha ripreso in traduzione spagnola l'articolo di Daniele Mattiussi dedicato alla questione delle interpretazioni del Risorgimento.

IL DOVERE FISCALE SECONDO LA DOTTRINA CATTOLICA

di **Samuele Cecotti**

Tra il panico ingenerato dalla indomabile crisi finanziaria mondiale e il disordine di una UE incapace di articolare una qualsivoglia politica economica, si fa un gran parlare dell'evasione/elusione fiscale come d'una gravissima immoralità. Il dibattito politico/giornalistico quotidiano ridonda di demagogici proclami contro la piaga dell'evasione/elusione fiscale in una strana unanimità retorica, dal migliorista Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, al cardinal Angelo Bagnasco, presidente della CEI, passando per la variegata accolta di ministri, parlamentari e capi partito. Da qualche tempo uno spot pubblicitario governativo in onda sulle reti televisive nazionali, voluto dal Governo Berlusconi e mantenuto dal Governo Monti (Esecutivo autore di norme fiscali inique e di un ancor più iniquo controllo dello Stato sulla vita economica dei cittadini tale da confermare e peggiorare quel regime da tempo dominante configurantesi come Stato di polizia tributaria), colloca l'intera classe politica nazionale nel novero di quanti usano demagogicamente l'immagine stereotipa dell'evasore parassita della società. Anche tra i cattolici democratici, solitamente generosi e benevoli verso ogni devianza morale, non si invoca mai pietà per gli evasori/elusori rei di anteporre i diritti della proprietà privata alla progressiva e "provvidenziale" azione redistributiva dello Stato-Provvidenza. Fu il professor Romano Prodi, durante il suo ultimo governo, a rimproverare i confessori per la scarsa attenzione prestata in sede di foro interno al "peccato" di evasione fiscale. Al "cattolico adulto" Prodi rispose mons. Velasio De Paolis, allora Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e oggi cardinale Delegato Pontificio per la Congregazione dei Legionari di Cristo e già Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede: "il Legislatore ha il diritto di imporre le tasse, il cittadino ha il dovere di pagarle, ma il governo deve usare bene quei soldi: se li usa male o se la tassazione è eccessiva, viene a mancare il presupposto".

Autorevolmente il canonista De Paolis ci ricorda come il diritto dello Stato all'imposizione fiscale non sia assoluto ma relativo ad un ordine morale oggettivo¹ e relativo, di conseguenza, è il dovere fiscale dei cittadini.

Troppo spesso si sente equiparare l'evasione/elusione fiscale al furto anche da autorevoli fonti cattoliche² lasciando così intendere una concezione statalista/

collettivista della proprietà, per la quale lo Stato/la collettività vanterebbe un diritto reale superiore sui beni privati, quando, invece, il Magistero ha sempre presentato il dovere fiscale come un dovere di *pietas* legato al IV Comandamento e non al VII, ovvero ad un dovere di giustizia legale e non di giustizia commutativa³. Il che significa che il non pagare le imposte/tasse pretese dal Fisco non è furto ma, piuttosto, una violazione del dovere morale/giuridico di obbedienza all'autorità e di cooperazione al bene comune.

A dire il vero, la teoria dell'evasione/elusione fiscale come furto sembrerebbe trovare una labile conferma nel Magistero di Benedetto XVI⁴ e in un generale recente orientamento della Chiesa docente per un'idea di fiscalità orientata allo Stato Sociale⁵. Mancando, però, puntuale pronunciamento del Magistero al riguardo, converrà attenersi alla Dottrina di sempre⁶, tanto più che le recenti novità proposte dalla riflessione moralistica sulla Dottrina sociale troppo spesso si presentano come cedimenti della Dottrina cattolica alla socialdemocrazia e/o al paradigma liberaldemocratico di Welfare State.

Ribadito, quindi, il dovere fiscale come dovere di giustizia legale, si può esaminare con perizia di dottrina la natura della violazione di questo dovere, i modi, i casi, le attenuanti e le giustificazioni.

Perché di violazione del dovere fiscale si possa parlare è necessario che l'omissione compiuta sia illegittima ovvero che la pretesa fiscale sia legittima in quanto la norma positiva che la determina è conforme al diritto naturale. Non tutte le evasioni fiscali, ovvero la violazione di norme positive (fiscali), sono immorali, ma solo quelle che frodano giuste imposte/tasse⁷. È la legittimità dell'imposta/tassa a rendere obbligante l'onere fiscale.

L'autorità pubblica non ha, sulla quota di beni privati pretesa dal Fisco, un diritto analogo a quello del proprietario: "lo Stato, infatti, non ha diritti diretti ed immediati sui beni dei suoi sudditi, che ne sono i soli proprietari; ha sui loro beni solo un diritto indiretto e mediato, che gli dà il potere d'esigere dai loro proprietari che ne cedano una frazione per sovvenire ai bisogni della cosa pubblica"⁸.

È "la stessa legge naturale, che costringe l'uomo a vivere in società, [che] gli crea il dovere di portare alla società i mezzi senza i quali questa non potrebbe attuare il compito che le è proprio"⁹ ma solo e soltanto rispetto ai compiti propri della comunità politica: "lo Stato validamente esige da tutti i suoi sudditi i fondi che gli permettano di adempiere la sua

missione sociale; fuori di questo scopo, le sue richieste sono puramente arbitrarie e non potrebbero esigere il rispetto dei suoi subordinati. Una legge ingiusta è priva di ogni forza obbligatoria"¹⁰.

Quali sono questi compiti? Per la dottrina classico-cristiana consistono unicamente nell'assicurare la difesa esterna e la pace interna, ovvero si riducono ad "amministrazione, giustizia e difesa e soltanto [a] quello"¹¹.

Non basta cioè la volontà dell'autorità perché una norma (tanto meno fiscale) sia obbligatoria, occorre che la volontà imperativa dell'autorità sia legittima ovvero non comandi nulla di immorale e si attenga entro i propri limiti, ai propri fini naturali per i quali ha ragione d'essere.

Il beato martire Severino Boezio¹², ad esempio, chiama "saccheggio" i pubblici balzelli (perfettamente legali) imposti dall'autorità ostrogota di Ravenna. L'espressione "saccheggio" usata da Boezio impone una ulteriore considerazione: se l'evasione fiscale non è furto, in quanto l'autorità pubblica non ha diritti diretti ed immediati sui beni privati pretesi dal Fisco, ma, bensì, su quegli stessi beni sono i proprietari ad avere diritti diretti ed immediati, nel caso di imposte ingiuste riscosse dal Fisco, lo Stato non si macchierebbe di furto ai danni dei propri sudditi o, meglio, di rapina? Di furto nei confronti dei cittadini soggetti a prelievo fiscale alla fonte (es. lavoratori dipendenti), di rapina nei confronti dei cittadini costretti, sotto minaccia di sanzione, a consegnare al Fisco proprie sostanze.

Senza aderire al liberalismo di Benjamin Constant de Rebecque possiamo, nel caso, fare nostre le sue parole circa le imposte ingiuste da giudicarsi "un furto che la forza dello Stato non rende più legittimo di ogni altro atto della medesima natura. È un furto tanto più odioso in quanto si effettua con tutte le solennità della legge. È un furto tanto più vile in quanto è perpetrato dall'autorità in armi contro l'individuo disarmato" (da *Principi di politica*, 1806). Parole analoghe le scrisse nel 1943 Carlo Francesco D'Agostino trattando della proprietà privata: "lo Stato che ci metta le mani sopra, all'infuori di quello che sia la giusta corresponsione dei servizi che rende (e dei soli servizi indispensabili al bene comune), è semplicemente un ladro ed un violento"¹³.

Le imposte illegittime perché finalizzate a finanziare, non le funzioni naturali della comunità politica, ma altro, non obbligano e la loro evasione è legittima perché tali imposte costituiscono un abuso

(segue a pag. 4)

(segue da pag. 3)

da parte dell'autorità. Le imposte, invece, illegittime perché moralmente cattive (es. pretese per finanziare pratiche immorali o perché pretese per ragioni e secondo criteri riconducibili a dottrine contrarie al diritto naturale e/o alla Verità cattolica) non solo possono, ma devono, se ve ne è la possibilità, essere evase come resistenza occulta al male operato dallo Stato. Nel caso italiano, ad esempio, il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale fornisca a suo carico prestazioni "sanitarie" quale l'interruzione volontaria di gravidanza, la fecondazione in vitro, etc. costituisce valido argomento a sostegno del dovere morale di resistere (anche fiscalmente) a simili delitti compiuti dallo Stato.

La pretesa poi degli Stati moderni di finanziare, con le imposte, servizi pubblici non riconducibili alle funzioni proprie della comunità politica (es. trasporti, ospedali, scuola, etc.), servizi che, qualora lo Stato liberamente ritenesse di erogarli in proprio, dovrebbero, invece, finanziarsi con il corrispettivo di tariffe, solleva non poche perplessità circa la sua legittimità. Quando poi si dà il caso, come in Italia ad esempio con la scuola, che lo Stato violi la giustizia distributiva, oltre che il diritto/dovere naturale dei genitori all'educazione dei figli, imponendo la scuola di Stato a spese dei contribuenti e costringendo, così, le famiglie cattoliche a pagare due volte la scuola dei propri figli (con le imposte e con le rette scolastiche per far studiare i figli nelle scuole confessionali), l'evasione fiscale diviene assolutamente legittima come compensazione occulta.

Se poi trattiamo del Welfare State, ovvero della assunzione a proprio carico, da parte dello Stato, di oneri di spesa per interventi di natura mutualistica, assicurativa e "caritatevole", ma anche di vera e propria redistribuzione della ricchezza in spregio della giustizia commutativa che ha determinato i titoli legittimi di proprietà, ai quali lo Stato fa fronte attraverso la leva fiscale, il giudizio di illegittimità è evidente¹⁴.

Per tutte queste ragioni, si può riconoscere come in Italia e nelle moderne liberal-democrazie, l'evasione fiscale sia in larghissima parte giustificata e, in molti casi, addirittura, moralmente doverosa. E questo in ragione d'un giudizio sulla conformità delle pretese impositive al diritto naturale, niente a che vedere con gli argomenti liberali-liberisti che assolutizzano il diritto di proprietà o demo-liberali del *No taxation without representation* che, coerentemente sviluppati, non possono che portare, nei sistemi democratici, a riconoscere come legittime tutte le imposte pretese perché volute dai rappresentanti, democraticamente eletti, del popolo.

Lo Stato avanza legittime pretese fiscali sui beni privati in ragione della propria autorità ordinata al fine naturale della comunità politica, a prescindere dalla forma di governo e dalla natura rappresentativa o meno dell'organo legislativo. Se l'imposta è legittima lo Stato ha il diritto di pretenderla, indipendentemente dal volere dei sudditi o dei loro rappresentanti, anche coercitivamente ma, se l'imposta è illegittima, non c'è volontà maggioritaria dei sudditi che la possa rendere obbligatoria. Infatti, anche nel caso in cui i beni privati sui quali lo Stato avanza le proprie pretese fiscali fossero della collettività, la volontà maggioritaria (della collettività) potrebbe disporre di quei beni, ad es., facendone dono allo Stato; tuttavia non potrebbe rendere obbligatoria una norma fiscale illegittima neppure rispetto a se stessa. Se, però, i beni privati sui quali lo Stato avanza le proprie pretese fiscali non sono della collettività ma di diversi proprietari privati, la volontà maggioritaria (della collettività) non ha titolo alcuno per disporre di beni non propri. Ogni singolo proprietario è l'unico soggetto ad avere diritti diretti ed immediati sul proprio bene; lo Stato ne ha indiretti e mediati; la collettività non ne ha né diretti ed immediati, né indiretti e mediati sicché la volontà della maggioranza, in questo caso, oltre a non poter legittimare una norma fiscale ingiusta, non può neppure disporre dei beni privati in forma di donazione. Una imposta ingiusta, anche se voluta dalla maggioranza del popolo (dalla maggioranza dei suoi rappresentanti), resta pur sempre un furto/rapina ai danni dei legittimi proprietari.

Monsignor De Paolis, giustamente, parla anche di "tassazione eccessiva"¹⁵ come di una tassazione che può essere legittimamente evasa. A questo riguardo va fatta una precisazione: l'eccessività della pressione fiscale non è definibile in senso assoluto ma sempre relativo. Ad esempio, una tassazione smisuratamente alta e, dunque, eccessiva in una condizione ordinaria, può divenire necessaria e, quindi, legittima in una condizione straordinaria come una crisi delle finanze pubbliche o una guerra. In questo caso "la legge, per dura che sia, non è per questo meno giusta ed obbligatoria, giacché *salus populi suprema lex esto!*"¹⁶.

Cadono, invece, sempre nella nozione di "tassazione eccessiva", nel senso di illegittimamente eccessiva¹⁷, quei sistemi di finanza pubblica i quali, attraverso le imposte e la redistribuzione dei proventi delle stesse, disprezzando i diritti della proprietà legittimamente acquistata, intendono mutare le ineguaglianze di ricchezza dovute ad una economia conforme alla giustizia commutativa. Così

facendo, lo Stato perverte il concetto di giustizia distributiva sino a farne il controcanto della commutativa secondo una logica apertamente o larvamente socialdemocratica.

Di fronte ad un simile sistema fiscale socialdemocratico che pretende violare, così pesantemente, il diritto naturale di proprietà, "chi si meraviglierà di vedere il pubblico contribuente, perseguitato da siffatte ingiuste vessazioni, mettere tutto in opera per sottrarre ad una politica fiscale del tutto arbitraria, quel poco di fortuna ch'è riuscito ad assicurarsi col suo assiduo lavoro, o mediante penosi risparmi?"¹⁸.

Come si vede il giudizio cattolico sull'evasione/elusione fiscale è tutt'altro che riconducibile a quel legalismo fiscale che anche molti cattolici, come il presidente Prodi, confondono con la moralità. Tanto più che in realtà statuali come quelle delle moderne democrazie europee è assai arduo riconoscerne complessivamente legittimo il sistema fiscale.

Peraltro, anche rispetto alle imposte legittime, la dottrina cattolica è tutt'altro che propensa a condannarne senz'appello l'evasione/elusione. Le norme positive fiscali legittime obbligano in coscienza o, piuttosto, sono *leges moere penalis*?

Indubbiamente non è in sé lecito frodare le giuste imposte; tuttavia la dottrina è propensa a non ritenere pacificamente la totalità delle norme fiscali (legittime) come obbliganti in coscienza, tanto più che nei moderni Stati laici l'autorità temporale ha rinunciato alle sanzioni soprannaturali: "in quegli Stati, nei quali il legislatore rinuncia a una sanzione soprannaturale delle leggi sulle imposte [...], tali leggi obbligano soltanto a subire la pena eventualmente inflitta"¹⁹.

Dove l'autorità ha rinunciato al suo potere di vincolare le coscienze limitandosi a promulgare leggi meramente penali, il suddito non è, tuttavia, sciolto dal vincolo morale di ottemperare alla giustizia legale naturale. Così, in campo fiscale, non saranno le leggi positive (*moere poenalis*) di per sé a obbligare in coscienza, ma il diritto naturale che impone di collaborare con l'autorità nel perseguimento del bene comune. È dovere morale/giuridico di diritto naturale contribuire al funzionamento dello Stato e una modalità ordinaria per tale collaborazione è la contribuzione fiscale.

Tuttavia il principio di diritto naturale compreso nel IV Comandamento non fa obbligo di versare questa o quell'imposta e, neppure, di versare imposte. Fa obbligo di collaborare con l'autorità politica nel perseguimento del bene comune così che si ha pieno rispetto di questo dovere anche nel caso si commetta evasione/

elusione delle imposte legittime, purché tale evasione/elusione sia bilanciata da un corrispettivo servizio alla comunità politica²⁰.

C'è poi da dire che il dovere fiscale, essendo di giustizia legale, cede di fronte ad un dovere di giustizia commutativa, per cui, ad es., l'imprenditore che si trovasse nella necessità di decidere se pagare gli stipendi ai propri dipendenti, ma anche estinguere un debito o pagare un fornitore, o versare le imposte, sarebbe tenuto in coscienza ad adempiere ai propri doveri verso lavoratori, creditori e fornitori anche a costo di evadere le imposte.

Lecita è poi l'evasione/elusione motivata da *grave incommodum* come, ad es., il benessere della propria famiglia minacciato dalle pretese del Fisco. Infatti non commetterebbe colpa chi evadesse le imposte per adempiere ai propri doveri familiari altrimenti impediti. Così come è legittimato a evadere le imposte il contribuente che, visto il generale abuso fiscale, "se si conservasse rigorosamente rispettoso dei suoi doveri fiscali, sarebbe infallibilmente condannato a soccombere sotto i colpi dei suoi concorrenti usi a frodare il fisco su larga scala"²¹. Tutto ciò, però, solo "per i casi nei quali l'adempimento totale del dovere fiscale comprometterebbe veramente la vita di un'impresa o di una famiglia"²².

La millenaria sapienza morale della Chiesa deve guidare i confessori nel loro difficile ufficio di giudici in foro interno anche riguardo al tema dei doveri fiscali, tema delicato e dalla ricca casistica, senza subire le sollecitazioni d'un moralismo legalistico statalista come quello di certi "cattolici adulti" che di cristiano ha poco o nulla!

¹ Cfr. PIO XI, Lett. Enc. *Divini Redemptoris*: AAS 29 (1936) 103-104; GIOVANNI XIII, Lett. Enc. *Mater et magistra*: AAS 53 (1961) 433-434, 438; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 30: AAS 58 (1966) 1049-1050.

² "l'evasione fiscale è un furto" (G. SALVINI S.I., *Sistema fiscale ed etica*, in <<La Civiltà Cattolica>>, n. 3738, anno 157, 18 marzo 2006, p. 571); l'Arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno Mazzocato intervistato da Federica Barella: "Evadere le tasse significa rubare. NON RUBARE è uno dei 10 comandamenti. Chi non versa le tasse si trattiene qualcosa che in realtà non è suo" (F. BARELLA, *Immobili della Chiesa ai nuovi poveri*. Intervista con l'Arcivescovo Mazzocato, in *Messaggero Veneto*, 24 dicembre 2011, p. 21).

³ Cfr. *Catechismo Romano (Tridentino)*, 323; CCC, 2234; *Compendio CCC*, 464.

⁴ Cfr. *Compendio CCC*, 508, sulla linea di CCC, 2409.

⁵ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, 355.

⁶ Una buona sintesi si ha in E. JONE O.F.M. Cap., *Compendio di teologia morale*, 208; 338; 358; 362; Marietti, Roma 1952, pp. 155-156; 271; 286; 290; A. MULLER S.I., *La morale degli affari*, Ed. della Civiltà Cattolica, Roma 1951, pp. 195-212.

XL CONVEGNO ANNUALE DI «INSTAURARE»

Breve nota introduttiva

Giovedì 23 agosto 2012 nel santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) si terrà il XL convegno annuale degli "Amici di Instaurare".

Tema generale del convegno: "Cattolicesimo e americanismo".

Trattasi di una questione essenziale sotto diversi profili, la quale interessa il mondo cattolico sia per quel che essa rileva per la concezione della stessa Chiesa, sia per le sue ricadute morali, sia per le sue implicazioni politiche. La sua importanza (e pericolosità) è stata sottolineata, fra l'altro, da un intervento di Leone XIII (cfr. Lettera apostolica "Testem benevolentiae nostrae" al Cardinale James Gibbons di Baltimora del 22 gennaio 1899), con la quale Papa Leone XIII condannava l'"americanismo" (in particolare per il suo naturalismo, il suo attivismo, la concezione errata della libertà e della democrazia di chiara origine protestante).

Il convegno si propone di trattare il tema soprattutto sotto il profilo politico (ove "politico" non significa partitico, bensì considerando i problemi dottrinali della politica). L'americanismo ha introdotto nella cultura, soprattutto in quella cattolica, del secondo dopoguerra novità che sono state acriticamente accolte e che hanno portato alla rinascita del modernismo sociale e politico: dalla impostazione costituzionale degli Stati al problema della libertà di religione, dai diritti umani alla laicità "inclusiva" oggi largamente condivisa, dalla politologia che ha introdotto il conflitto come anima della vita sociale e ha rivoluzionato il ruolo delle istituzioni, allo stile di vita personale e sociale. I popoli e la stessa Chiesa (cattolica) si sono trovati e si trovano di fronte a una rinnovata versione del liberalismo, non percependo (o non percependo adeguatamente) gli intrinseci problemi, talvolta le contraddizioni e persino le aporie di una dottrina che ha fatto della libertà luciferina la sua essenza e la ragione del suo impegno.

Programma

- ore 9,00 - Arrivo dei partecipanti
- ore 9,15 - Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto del "Veni Creator"
- ore 10,45 - Apertura dei lavori. Saluto di *Instaurare* ai partecipanti. Introduzione ai lavori
- ore 11,00 - Prima relazione: "Cattolicesimo e americanismo a confronto: il problema politico contemporaneo" del prof. Miguel Ayuso Torres (Università Comillas di Madrid)
- ore 12,00 - Interventi e dibattito
- ore 13,00 - Pranzo
- ore 15,30 - Ripresa dei lavori. Seconda relazione "L'americanismo come religione civile: teoria, miti, prassi, frutti" del prof. John Rao (Università Saint John di New York)
- ore 16,30 - Interventi e dibattito
- ore 17,30 - Chiusura del convegno. Canto del "Credo".

Avvertenze

Il convegno è aperto a tutti gli Amici di *Instaurare*. Non è prevista alcuna quota di iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico solamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al Ristorante "Al Giardino" di Fanna.

Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori senza la preventiva autorizzazione della Direzione del convegno.

Il santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di quest'ultimo centro. Al fine di favorire l'organizzazione del convegno è gradita la segnalazione della propria partecipazione. Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org

(segue a pag. 6)

FATTI E QUESTIONI

Sulla “Benedizione a richiesta”

Da tempo diversi parroci in Italia si “astengono” dalla benedizione delle case: essi, infatti, affermano che chi desidera benedire la propria casa deve chiamarli. La benedizione a richiesta - dicono - sarebbe imposta dal rispetto della libertà di coscienza. Questi parroci condividono la teoria dei diritti umani e praticano il loro rispetto. Lo hanno fatto prima che la Corte europea dei diritti umani sentenziasse che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un “rispetto negativo”, ovvero il diritto dell’individuo di non manifestare la propria confessione o i propri convincimenti nemmeno per atto di rifiuto. Quindi i diritti umani comportano il diritto di non essere posti nella condizione di dover agire in modo che anche da un rifiuto si possa desumere il convincimento individuale.

D’ora in avanti tutti (Chiesa cattolica, Testimoni di Geova, etc.) non potranno più presentarsi a benedire le case o a suonare il campanello per attività pastorali o per opera di conversione. La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) sarà diffidata (se già non lo è stata) dal Ministero degli Interni affinché i preti cattolici si astengano da ogni pratica che possa violare la libertà di coscienza e/o la libertà di religione. Si tratta di un passo innanzi nella realizzazione della dottrina liberale condivisa ormai anche da molti cattolici e persino da esponenti della gerarchia della Chiesa cattolica!

“La domenica” e Giorgio La Pira

Di Giorgio La Pira ci occupammo con un servizio apparso diversi anni fa (cfr. *Instaurare*, n. 2/1991) quando si ebbe notizia dell’apertura del processo di beatificazione dell’ex Sindaco di Firenze. Intitolammo allora il servizio: “Dalla parte dell’anticristo”. Questo titolo non era una provocazione ma una documentazione. La Pira, infatti, all’Assemblea costituente sostenne tesi e fece proposte che erano (e si sono rivelate) assurde e che sono da ritenersi oggettivamente anticristiane. Intervendendo, per esempio, nella discussione sul

Progetto di Costituzione in sede di Prima Sottocommissione il 10 settembre 1946, affermò che i diritti individuali che la Costituzione avrebbe dovuto codificare erano quelli proclamati dalla Rivoluzione francese del 1789, ai quali andavano aggiunti quelli sociali “accolti” e proclamati dalla Costituzione russa del 1936, vale a dire dalla Costituzione voluta da Giuseppe Stalin. Dunque, per La Pira i diritti da “costituzionalizzare” erano quelli liberali e quelli marx-comunisti, ai quali si sarebbe dovuto aggiungere un supplemento di spiritualità.

Sorprende pertanto la nota stampata a pagina 8 (a firma di Giacomo Fiorenza) de “La Domenica” (periodico religioso distribuito nelle chiese nella domenica delle Palme del 1° aprile 2012). Né si dica che la proposta di La Pira di premettere un preambolo alla Costituzione il quale invocasse il nome di Dio, rappresenta la smentita del suo sostanziale accoglimento delle ideologie anticristiane proposto in sede di Assemblea costituente. Non solo, infatti, la proposta di La Pira fu fatta per sottrarre significato e spazio ad altre proposte analoghe presentate prima della sua da deputati non eletti nelle file della DC, ma quel che più conta è la contraddizione tra l’invocazione del nome di Dio e la proclamazione della sovranità popolare da parte della Costituzione italiana. L’invocazione del nome di Dio era veramente strumentale (analogo a quella di un ladro che invoca l’intercessione di un santo affinché lo aiuti a portare a termine un furto): Dio, il suo ordine, i suoi Comandamenti non possono convivere né con i diritti liberali né con quelli marx-comunisti, come con disinvoltura propose, invece, Giorgio La Pira in sede di Assemblea costituente. In quella sede, infatti, prendendo la parola nella seduta dell’11 marzo 1947, dopo aver corretto (in seguito a un’interruzione di Lussu) una sua affermazione, dichiarò che la Costituzione deve tener conto della realtà delle Chiese (al plurale)

e che l’importante era di non fare una specifica affermazione di fede, come era (ed è) nella Costituzione irlandese. Quindi andava invocato un Dio generico nel quale tutti avrebbero potuto riconoscersi; un Dio ad uso e consumo di ognuno, il quale non desse fastidio a coloro che autoproclamandosi “sovrani”, non riconoscevano superiori.

(segue da pag. 5)

⁷ È lo stesso Concilio Ecumenico Vaticano II a vincolare il dovere fiscale parlando di “giuste imposte” (GS, 30).

⁸ A. MULLER S.I., *op. cit.*, p. 195.

⁹ *Ivi*, p. 202.

¹⁰ *Ivi*, p. 207; Carlo Francesco D’Agostino ritiene “illecito imporre tributi fiscali per servizi che non siano di sicura necessità generale” (C. F. D’AGOSTINO, *Sia santificato il Tuo Nome venga il Regno Tuo sia fatta la Tua Volontà*, Osnago, Editrice L’Alleanza Italiana, 1995, p.4).

¹¹ G. SALVINI S.I., *art. cit.*, p. 563.

¹² Cfr. BOEZIO, *Cons.* I, 4, 11.

¹³ C. F. D’AGOSTINO, *La Democrazia Cristiana: ecco il nemico!*, Editrice L’Alleanza Italiana, XV edizione, Osnago 1991, p. 9.

¹⁴ “voler limitare il diritto del singolo al possesso del frutto del proprio lavoro e del proprio spirito di sacrificio nel risparmiare e nell’accumulare dei beni, è un voler intromettere un misero giudizio umano nei segreti dei decreti divini. [...] voler limitare [...] il possesso, quindi, ed il libero onesto uso della proprietà in chi da Dio la abbia avuta in dono, è un voler sopraffare con la presunta sapienza umana i disegni provvidenziali di Dio” (C. F. D’AGOSTINO, *La Democrazia Cristiana: ecco il nemico!*, cit., p. 9).

¹⁵ “lo Stato deve guardarsi dallo scoraggiare la buona volontà dei cittadini onesti, coll’imporre loro contributi eccessivi che finirebbero col soffocare nei contribuenti ogni spirito d’iniziativa e rivestirebbero tutto l’aspetto di una spoliazione iniqua” (A. MULLER S.I., *op. cit.*, p. 207).

¹⁶ A. MULLER S.I., *op. cit.*, p. 207.

¹⁷ “I bisogni finanziari di ogni nazione, grande o piccola, sono formidabilmente aumentati, per colpa, non solo delle tensioni o complicazioni internazionali, ma anche soprattutto, forse, della smisurata estensione dell’attività dello Stato; attività, la quale, dettata troppo spesso da ideologie false o malsane, fa della politica finanziaria, e in modo particolare della politica fiscale, uno strumento al servizio di preoccupazioni di ordine totalmente diverso. [...] Ecco perché rivolgendosi a coloro che hanno qualche parte di responsabilità nel maneggio delle questioni di finanza pubblica, [la Chiesa] li scongiura: in nome della coscienza umana, non rovinare dall’alto la morale! Astenetevi da provvedimenti che [...] urtano e feriscono nel popolo il sentimento del giusto e dell’ingiusto, o ne pospongono la forza vitale, la legittima ambizione di cogliere il frutto del proprio lavoro, la sollecitudine della famiglia; considerazioni queste, che meritano di occupare il primo posto, non l’ultimo, nella mente del legislatore” (PIO XII, *Allocuzione ai membri del Congresso dell’Istituto Internazionale delle Finanze pubbliche*, 2 ottobre 1948, in <<L’Osservatore Romano>>, 3 ottobre 1948).

¹⁸ A. MULLER S.I., *op. cit.*, pp. 207-208.

¹⁹ E. JONE O.F.M. Cap., *op. cit.*, 208, p. 155.

²⁰ L’esempio classico è quello dei nobili, i quali ebbero il privilegio dell’immunità fiscale perché il loro ceto serviva altrimenti la comunità politica. Oggi si potrebbe fare il caso di quei cittadini che servono gratuitamente la comunità in armi o, ad es., come volontari della Protezione Civile, infermiere volontarie della Croce Rossa, etc.

²¹ A. MULLER S.I., *op. cit.*, p. 206.

²² *Ibidem*.

UN ESEMPIO E UNA LEZIONE DI VITA

Il 16 giugno 2012 si sono svolti nella chiesa di santa Francesca Romana a Roma i funerali di Chiara Corbella Petrillo, una giovane sposa e madre, morta all'età di solo ventotto anni.

Perché parlarne dal momento che tante madri e spose muoiono giovani come Chiara Corbella Petrillo? Perché la sua vita è stata d'esempio e d'esempio confortante. In tempi, infatti, nei quali - anche in Italia - migliaia di vite di bambini non ancora nati vengono sacrificate per ragioni egoistiche e in nome della libertà da obbligazioni e impegni, Chiara Corbella Petrillo ha generosamente ed eroicamente testimoniato a favore della vita fino al punto di sacrificare la propria. Una seconda Gianna Beretta Molla, dunque. Chiara Corbella Petrillo è morta, infatti, per avere deliberatamente rinviato le cure (che, forse, l'avrebbero "salvata") per portare a termine la gravidanza di Francesco, suo terzogenito dopo Maria e Davide. Lo ha fatto per amore di Francesco; un amore che rende leggera la legge morale e la perfezione. Lo ha fatto rispettando, però, anche il comandamento "Non uccidere", nonostante i "suggerimenti" ricevuti in senso contrario dai medici. Lo ha fatto per fedeltà alla legge divina, perché la creatura che portava in seno era frutto del suo amore, della sua decisione, di una scelta sua, di cui portava (insieme con il marito Enrico) la responsabilità. Sorretta dalla condivisione del marito, Chiara Corbella Petrillo ha ostinatamente optato per la sola scelta moralmente legittima: ha portato a termine la sua terza gravidanza, consapevole che le chiavi della vita e della morte sono nelle mani di Dio e solamente nelle mani di Dio.

Non si tratta, però, solamente di una testimonianza di fedeltà alla legge di Dio e di amore per Lui. Cosa già grande e, talvolta, difficile (anche se non impossibile) per gli esseri umani. Non si tratta solamente di amore e di rispetto per la vita e per la vita del "suo" Francesco. Chiara Corbella Petrillo ci ha lasciato altre testimonianze.

La prima è la risposta positiva alla vocazione alla maternità che in tempi di femminismo, di "pari opportunità", di "liberazione" della donna, poche spose sono disponibili ad accogliere e a realizzare.

La seconda è la risposta generosa, aperta, fiduciosa a questa vocazione nonostante le prove cui era stata

sottoposta con la gravidanza di Maria e di Davide. Maria, infatti, la primogenita, era stata riscontrata dalle prime ecografie anencefalica, affetta cioè da una malformazione congenita a causa della quale sarebbe nata priva totalmente o parzialmente dell'encefalo. Chiara Corbella Petrillo accolse e protestò la vita di Maria, anche in quelle condizioni, come un dono di Dio. Rifiutò la pratica dell'aborto. Maria nacque; fu battezzata e trenta minuti dopo morì. Davide, secondogenito, sarebbe nato - così "sentenziarono" le prime ecografie - privo degli arti inferiori. Come se non bastasse successive ecografie rivelarono ulteriori malformazioni. Chiara Corbella Petrillo portò a termine anche questa gravidanza. Davide nacque, fu battezzato e dopo breve tempo morì. Arrivò, infine, Francesco. Con lui (ma non per sua causa e colpa) arrivò anche un male incurabile, soprattutto se trascurato. Chiara Corbella Petrillo non si scoraggiò. Fiduciosa in Dio portò a termine la terza gravidanza. Poi si curò. Inutilmente. Tanto che a distanza di poco più di un anno dalla nascita di Francesco (30 maggio 2011) essa stessa "nacque" alla vita celeste.

La terza testimonianza è quella di Fede: dichiarata "malata terminale" non chiese la guarigione ma di vivere il tempo della malattia e della sofferenza nella pace, cioè accogliendo serenamente la volontà di Dio. Chiese ciò per sé e per le persone a lei più vicine e, quindi, più provate.

Fulgido esempio di umanità e di fede è stata, dunque, Chiara Corbella Petrillo che con le sue consapevoli e deliberate scelte ha offerto - lo disse il cardinale vicario Agostino Vallini in occasione dei suoi funerali - "una grande lezione di vita, una luce, frutto di un meraviglioso disegno di Dio che ci sfugge ma che c'è".

Una lezione di vita che insegna ad amare la vita. Una lezione di vita che insegna ad amare la volontà e la legge di Dio. Sempre, anche quando e soprattutto quando ci mette alla prova con le croci. Una lezione di vita che è un richiamo per quanti chiedono e/o praticano l'aborto. Una lezione di vita per coloro che disumanamente procurano la morte ai capaci e agli incapaci (anche se presunti consenzienti). Una lezione di vita per quei politici che approvarono e promulgarono la legge dell'aborto in nome di presunti diritti della persona.

A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA

Il 6 marzo 2012 a Blessano (Udine), nella ricorrenza del 25° anniversario della morte, è stata celebrata una santa Messa in suffragio di don Siro Cisilino. La santa Messa è stata celebrata in rito romano antico come don Cisilino aveva chiesto formalmente e fortemente - quanto inutilmente - per il suo funerale. In quella occasione, infatti, l'allora Ordinario dell'Arcidiocesi di Udine (nella quale don Cisilino era incardinato) non rispettò la legittima volontà del sacerdote defunto; impose, al contrario, le proprie scelte che suscitarono scandalo come denunciò l'avv. Federico Fontanella (cfr. *Instaurare*, n. 2-3/1987), innanzitutto per non avere esaudito il desiderio del defunto e, poi, per aver praticato una vietata commistione di riti.

Don Siro Cisilino - lo ha sottolineato il celebrante don Michele Tommasin con sobrie e veritiere parole - deve essere ricordato per la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa e per il suo attaccamento alla "Messa di sempre" (che gli procurarono emarginazione e persecuzione), per il suo impegno pastorale e per i suoi grandissimi meriti di studioso, di musicologo e di compositore, che lo impegnarono per lunghi anni alla Fondazione Cini di Venezia.

IN MEMORIAM

Il 12 settembre 2011 Iddio ha chiamato improvvisamente a sé il dott. Gian Giacomo Zucchi, funzionario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a riposo.

Il dott. Zucchi costantemente seguì le attività di *Instaurare*, partecipando attivamente soprattutto ai suoi convegni annuali.

Affidiamo la sua anima alla misericordia di Dio e alle preghiere di suffragio dei Lettori.

LUTTI

Un grave lutto ha colpito il Responsabile del nostro periodico, Marco Attilio Calistri: il giorno 4 marzo 2012 Iddio ha chiamato a sé sua Madre.

Il giorno 27 aprile 2012 è mancato il Padre del nostro collaboratore prof. Fabio Marino il quale il 1° giugno ha "perso" anche la Madre.

Instaurare, nella certezza che la Fede cristiana sarà loro di conforto, porge ai due Amici condoglianze vivissime e affida alla misericordia di Dio le anime delle tre persone defunte.

LIBRI IN VETRINA

S. CECOTTI, *Della legittimità dello Stato italiano*. Risorgimento e Repubblica nell'analisi di un polemist cattolico. Prefazione di Giovanni Turco, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.

Il saggio di Samuele Cecotti presenta originalità di pensiero e autonomia di giudizio. In un tempo, infatti, nel quale si è celebrato il Risorgimento, che rappresenta la premessa sia del Fascismo sia della Repubblica, l'autore considera la questione della legittimità dello Stato italiano con lucida spregiudicatezza (nel senso che non cade nelle trappole di volta in volta tese dalle mode di pensiero). Per fare ciò considera criticamente un aspetto del pensiero di Carlo Francesco D'Agostino (1906-1999),

il quale nella seconda metà del secolo XX mantenne alta, in Italia, la bandiera del cattolicesimo politico. Lo fece fondatamente e con coerenza, opponendosi soprattutto all'introduzione dell'ideologia liberale nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano; introduzione imposta dal vincitore della seconda guerra mondiale (l'America) per mezzo soprattutto della DC e con l'aiuto determinante della cristianità italiana.

Samuele Cecotti prende le mosse nel suo studio da lontano. Considera, infatti, il problema risorgimentale (sul quale si sofferma anche il Prefatore con una lunga ed interessante introduzione al lavoro). Individua nel Fascismo il regime continuatore del Risorgimento e nella Resistenza un'opposizione al Fascismo ma non

ai principi risorgimentali. Cosa già di per sé significativa ed originale. Vede nella Repubblica l'evoluzione del Risorgimento. La questione non è "storica", vale a dire di mera conoscenza erudita. Essa tocca il problema della convivenza civile e dell'ordine politico. Soprattutto impone una riflessione per l'individuazione delle basi sulle quali fondare la legittimità dell'esercizio

del potere politico, poiché a questo non è sufficiente il solo consenso, inteso come adesione volontaristica a un progetto qualsiasi.

Il libro è la parziale rielaborazione di una tesi di laurea magistrale che ha vinto il premio bandito dal nostro periodico. È, quindi, il lavoro di un giovane dal sicuro pensiero

e innovativo nelle sue analisi. Non confonde, infatti, fenomeni rivoluzionari (come, per esempio, il Fascismo) con la tradizione e nemmeno il conservatorismo con il pensiero cattolico. Tanto meno fa delle dottrine rivoluzionarie le avanguardie della giustizia sociale, come spesso è avvenuto sia da parte di studiosi sia da parte di movimenti politici e/o di alcune loro correnti.

Il lavoro di Samuele Cecotti merita attenzione. Lo segnaliamo nella certezza che aiuterà il lettore a conoscere la storia italiana della seconda metà del secolo XX, a "leggere" gli eventi contemporanei con categorie diverse rispetto a quelle diffuse, a far prendere coscienza al mondo cattolico di molti errori da esso commessi, illudendosi

di poter "giuocare" un ruolo diverso da quello, purtroppo, servile giuocato nei confronti di ideologie ad esso estranee e contrarie.

Daniele Mattiussi

LIBRI RICEVUTI

B. GHERARDINI, *Credo in Gesù Cristo*, Roma/Monopoli (Bari), Edizioni Viverein, 2012.

M. AYUSO, *Appel de l'âme et vocation politique*, Parigi, Hora Decima, 2012.

M. DE CORTE, *Sulla giustizia*, Siena, Cantagalli, 2012.

R. DE MATTEI, *Pio IX e la rivoluzione italiana*, Siena, Cantagalli, 2012.

TOMMASO (d'AQUINO), *Le passioni e l'amore*, a cura di Umberto Galeazzi, Milano, Bompiani, 2012.

AA.VV., *La guerre civile perpétuelle*, a cura di Bernard Dumont, Gilles Dumont e Christophe Réveillard, Parigi, Artège, 2012.

AA. VV., *Razón y Tradición. Estudios en homenaje de Juan Antonio Widow*, voll. 2, Santiago del Cile, Globo Editores, 2011.

C. FABRO, *Appunti di un itinerario. Versione integrale delle tre stesure con parti inedite*, Segni (Roma), EDVI, 2011.

F. M. AGNOLI, *L'ultimo mito del Risorgimento*. Storia senza retorica della Repubblica Romana (9 febbraio-4 luglio 1848), Rimini, Il Cerchio, 2011.

AA. VV., *Cornelio Fabro e il Neotomismo italiano dopo il Concilio*, Roma, Biblioteca edizioni, 2011.

«De re publica»

SAMUELE CECOTTI

DELLA LEGITTIMITÀ DELLO STATO ITALIANO

Risorgimento e Repubblica nell'analisi di un polemist cattolico

Prefazione di
GIOVANNI TURCO



Edizioni Scientifiche Italiane

L'ECLISSE DELLA FAMIGLIA COME PROBLEMA GIURIDICO

di Danilo Castellano

Pubblichiamo il testo della relazione svolta dal nostro Direttore all'Università San Pablo CEU di Madrid il 23 ottobre 2010. La riteniamo un'introduzione alla "questione famiglia" che ci promettiamo di trattare ampiamente in seguito, anche con riferimento a talune singolari sentenze recentemente pronunciate e che hanno fatto molto discutere.

Instaurare

1. *Due parole sul titolo.* Se si consulta un vocabolario, "eclisse" è sinonimo di oscuramento (parziale o totale) di una realtà, in genere del sole o di altro astro, per interposizione di un corpo, nel caso del sole o di altro astro per interposizione di un corpo celeste. Parlare di "eclisse della famiglia" significa enunciare già con il titolo della relazione che una realtà esistente (la famiglia, appunto) è "oscurata", vale a dire che essa non viene "vista" com'è, nella sua essenza e nella sua interezza. Se non viene colta la sua essenza, cioè il suo concetto (regolativo, come si vedrà, della realtà in quanto espressione della realtà di una "cosa"), non è possibile né conoscere la sua finalità né operare, soprattutto sul piano legislativo positivo, in conformità alla sua natura. Le norme positive rischiano, così, di diventare strumenti di disordine e di creare, comunque, difficoltà per il raggiungimento del fine: nel caso *de quo*, per il raggiungimento del fine proprio della famiglia.

Seconda osservazione preliminare. Di famiglia si è parlato sempre in molti sensi. Nell'epoca contemporanea, tuttavia, si parla della famiglia spesso in senso improprio, talvolta in senso erroneo. In passato, infatti, si è parlato di famiglia come società coniugale, parentale, domestica e via dicendo. Le definizioni usate coglievano un aspetto della realtà familiare, il quale non escludeva le altre definizioni. Erano, queste, definizioni aperte al reciproco accoglimento; consentivano, cioè, la loro integrazione senza escludere il nucleo più profondo e nascosto, rappresentato dal contratto che origina il *consortium omnis vitae* [definizione del giurista romano Modestino (1)], che non è il mero *riconoscimento* di un'opzione della volontà (come l'intesero l'Idealismo e il Romanticismo) ma il necessario

permanere dell'atto del matrimonio che non può non permanere nel tempo perché la permanenza è richiesta dalla sua natura e dalla sua finalità. Oggi, le definizioni sociologiche e legali di famiglia si sono moltiplicate. Si parla, per esempio, di famiglia nucleare ma anche di famiglia "allargata"(2) ove la seconda definizione esclude la prima in quanto il nucleo della famiglia in quella "allargata" non c'è: la sua composizione variabile la rende "liquida" come direbbe un sociologo contemporaneo (3). Si parla, ancora per esempio, di matrimonio e di famiglia omosessuale, negando così alla famiglia la sua finalità naturale. In breve, oggi si deve registrare una confusione terminologica che è propriamente e innanzitutto una confusione concettuale.

È opportuno, pertanto, cercare di cogliere la natura della famiglia per poter considerare, poi, che cosa essa richiede sul piano giuridico.

2. *Il concetto di famiglia.* Fra le molte definizioni che sono state date della famiglia a me pare che quella aristotelica sia la più chiara e la più aperta ad accogliere organizzazioni sociologiche diverse della famiglia stessa. Quando dico che quella aristotelica è una definizione intendo dire che Aristotele raggiunge il concetto vero e proprio, vale a dire che egli colse l'essenza della famiglia. La definizione aristotelica della famiglia conserva un'attualità nel tempo nonostante le diverse esigenze organizzative e nonostante i modelli di famiglia che ogni epoca ha privilegiato. Aristotele, dunque, afferma che la famiglia è "la comunità che si costituisce per la vita quotidiana secondo natura"(4).

Innanzitutto va sottolineato che la famiglia *si costituisce*. Se *si costituisce* significa che essa, pur essendo una comunità naturale, prende avvio a partire da un certo momento: con il contratto di matrimonio, che, in quanto contratto, deve prevedere il libero consenso delle due parti e deve avere un'intrinseca causa. Il contratto di matrimonio, pertanto, richiede che le parti siano libere, cioè poste nella condizione di promettere una totale e reciproca donazione, senza riserve. Richiede, poi, una causa che è rappresentata dalla procreazione ed educazione dei figli ("impulso naturale" lo definisce Aristotele), la quale richiede una diuturna oblazione dei coniugi non solo per "conservare" le "proprie" creature ma anche per farle divenire quello che esse sono per natura.

Va sottolineato, poi, che la famiglia *si costituisce* per una necessità esigita dall'ordine naturale. È necessario, infatti,

che "si uniscano gli esseri che non sono in grado di esistere separati l'uno dall'altro, per esempio la femmina e il maschio in vista della procreazione", osserva ancora Aristotele. Non nel senso, oggi diffuso, secondo il quale all'origine starebbe la coppia. La coppia viene dopo gli esseri singoli anche se è necessaria per la procreazione di esseri singoli. Essa è necessaria, infatti, per la procreazione. L'essere maschio o femmina è una caratteristica dell'individuo, non la sua essenza. Poiché la natura (*rectius* Dio, dovremmo dire noi che ragionevolmente ammettiamo, a differenza di Aristotele, la creazione) non fa nulla per caso, è chiaro che ci dev'essere una ragione della differenza dei sessi, i quali non solo sono interdipendenti ma hanno anche una ragione (finalistica) della loro esistenza e della loro interdipendenza. È per questo che il cosiddetto "matrimonio" omosessuale è un'assurdità: esso starebbe a significare che la volontà s'impone sulla realtà e che il pensiero sarebbe sinonimo di fantasia, cosa teoreticamente e giuridicamente inaccettabile. Inaccettabile perché il pensiero può essere solamente pensiero della realtà e perché la realtà dev'essere sempre considerata dal giurista sia per la sua vocazione intellettuale sia per l'applicazione delle norme positive. A questo proposito si può richiamare, per esempio, una prescrizione degli stessi Codici civili che stabiliscono che la realtà dissimulata (degli atti) prevale sulla realtà simulata. "Secondo natura", quindi, è e può essere solamente il matrimonio/famiglia eterosessuale.

Va osservato, inoltre, che la famiglia *si costituisce* "per la vita quotidiana", cioè per rispondere ai bisogni naturali e alle esigenze umane della vita di ogni giorno. I bisogni "naturali" e le esigenze "umane" non sono i bisogni indotti, le passioni umane, le opzioni irrazionali. In breve non sono quelli dettati da una vita disordinata; anzi, la famiglia serve anche per evitare di incorrere nel disordine: dovendo essa educare i figli, presuppone che gli educatori (quelli che "comandano" direbbe Aristotele) educino secondo razionalità, vale a dire secondo l'ordine della natura la quale impone ad ognuno di raggiungere ed usare la razionalità (caratteristica propria dell'essere umano) per poter vivere autonomamente, cioè individuando da soli le norme che la natura umana impone all'uomo di rispettare per essere uomo. Presuppone, però, anche un ordine che non è imposto dall'arbitraria volontà altrui (e, quindi, meramente convenzionale), ma che è parte di noi stessi, **(segue a pag. 10)**

(segue da pag. 9)

anzi che è il nostro essere essenziale. Il legislatore, pertanto, non può legittimamente varare una qualsiasi legislazione relativa al diritto di famiglia, essendo egli vincolato all'ordine della famiglia medesima.

Va osservato, infine, che la famiglia è una comunità. Molto di più, dunque, di una semplice società e, comunque, come questa richiede un "principio" formale che la renda "una". Cosa impossibile in presenza dell'anarchia introdotta per norma in taluni ordinamenti giuridici contemporanei, come per esempio quello italiano: in Italia, infatti, è stata approvata e promulgata la Legge 19 maggio 1975, n. 151, con la quale è stata introdotta la disgregazione della famiglia come ha osservato un (allora) giovane studioso e come si accennerà più avanti (5).

3. *Conseguenze giuridiche della definizione/concetto di famiglia.* Alla luce di quanto detto commentando la definizione/concetto di famiglia offerto da Aristotele, va sottolineato che, poiché il diritto non è strumento per costituire la realtà ma regola che dalla realtà deriva (*non ex regula enim jus sumatur sed ex jure quod est regula fiat* insegnarono giustamente i giuristi romani), la famiglia non dipende dalla volontà del legislatore, non dipende dalle definizioni di matrimonio e di famiglia nominalistiche che esso (legislatore) assume e che sono espressione e, comunque, portano al nichilismo giuridico. È per questo che il legislatore non può ritenere di veramente legiferare se delle norme cerca di fare lo strumento per l'inseguimento di un'ideologia, di qualsiasi ideologia. Il diritto scaturisce dal fatto (*ex facto oritur jus*); nel caso della famiglia dal fatto del contratto matrimoniale la cui *causa* non è nella disponibilità delle parti. Il fatto/atto del matrimonio impone, pertanto, di considerare la realtà del matrimonio e della famiglia, cioè di riconoscerli per quello che essi sono. La natura del matrimonio e della famiglia impongono, quindi, un atto di umiltà intellettuale. Solamente, così, si eviterà di fare del diritto uno strumento irrazionale, utopistico e iniquo. Il matrimonio che è già famiglia e che sta, comunque, all'origine della famiglia, s'impone, dunque, come necessariamente eterosessuale, monogamico, indissolubile, unitario e sussidiario.

Eterosessuale, perché altrimenti non ci sarebbero le premesse e le condizioni per raggiungere il suo fine naturale, cioè la procreazione.

Monogamico, perché altrimenti non saremmo in presenza della libera e reciproca donazione totale. La poligamia, infatti, non consente di contrarre matrimonio. Anche

ammettendo che le due parti - cosa che, nelle società che la praticano e negli ordinamenti giuridici che la riconoscono, non avviene né di fatto né di diritto, poiché alla donna non viene richiesto il libero consenso - liberamente si uniscano e che si uniscano in vista della procreazione, l'unione che ne deriva resta sul piano meramente strumentale: la donna s'impegnerebbe a offrire un mezzo per la procreazione, una prestazione occasionale, limitata nel tempo e circoscritta. Essa sarebbe chiamata a concepire e a partorire appaltando, nell'ipotesi migliore, il proprio corpo analogamente a quanto avviene con la pratica dell'utero in affitto, che non origina certamente il matrimonio.

Indissolubile, perché ciò è richiesto innanzitutto dalla natura della donazione che il matrimonio postula e perché richiesto, poi, dalle obbligazioni che dal matrimonio scaturiscono (scambievole aiuto, educazione dei figli, etc.).

Unitario, perché ogni comunità richiede il principio formale dell'unità. Il matrimonio, pertanto, non può essere acefalo come non può essere acefala la famiglia. Qualche autore è andato oltre parlando di necessità di un ordine gerarchico o piramidale (6). Esattamente il contrario di quanto rivendicato dall'individualismo contemporaneo e dai cosiddetti movimenti libertari e tradotto in norma positiva, per esempio, dal legislatore italiano che, riformando il diritto di famiglia nel 1975, ha introdotto la diarchia fra i coniugi ossia l'anarchia poiché - come è stato osservato (7) - ove si afferma la diarchia fra due parti lì si afferma propriamente l'anarchia. Tanto che il legislatore ha ritenuto necessario prevedere la regolamentazione del "conflitto coniugale" assegnando al giudice, in prima istanza, una funzione mediatrice e, in seconda istanza, il potere di adottare, "con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia" (art. 145 CC italiano in vigore in seguito alla citata Legge n. 151/1975).

Sussidiario, perché deve dare risposta ai bisogni del quotidiano, che richiedono una diversità di *status*, ruoli e funzioni (i genitori non sono i figli, la madre non è il padre, etc.) per essere soddisfatti "secondo natura", cioè secondo un ordine razionale cui ognuno deve rispetto nella posizione e dalla posizione autenticamente giuridica nella quale si trova.

Da quanto brevemente detto sulle caratteristiche essenziali del matrimonio che è la fonte della famiglia, deriva che ogni legislazione positiva che pretenda di introdurre forme alternative di "matrimonio" a quello eterosessuale, che consenta la poligamia o scambi per matrimonio i cosiddetti patti di solidarietà sociale (comunque

denominati), che introduca lo scioglimento ovvero il divorzio, che in nome della libertà e dell'eguaglianza illuministiche frantumi il principio formale dell'unità o che scambi una qualsiasi opzione individuale per *causa* del matrimonio, non fa opera di regolamentazione del matrimonio e della famiglia ma confonde l'esercizio del delirio di onnipotenza con l'esercizio del potere autenticamente giuridico e propriamente politico. Così facendo, impedisce alla famiglia quale comunità naturale di conseguire il suo fine e di assolvere ai suoi compiti. Ciò che è naturale, però, anche se ostacolato, combattuto, represso, riemerge continuamente. Tanto che, nel tentativo di dare giustificazione razionale al riconoscimento di alcuni diritti positivi per le cosiddette "famiglie di fatto" la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza hanno invocato criteri di valutazione dei fatti, inidonei per un'obiettiva lettura della realtà, ma che rappresentano la necessità di introdurre dalla finestra ciò che si era ritenuto di poter cacciare dalla porta.

4. *Esigenze della realtà e del diritto e contraddizioni legislative e giurisprudenziali.* Non si insisterà mai abbastanza sulla vocazione realistica del diritto che non consente di procedere *more geometrico*. La geometria legale, nel caso del matrimonio e della famiglia, porta, infatti, da una parte, a sostenere (come fece, per esempio, il giurista italiano Calamandrei) che ciò che nasce da un negozio giuridico non può essere mai naturale (8), cioè porta alla teorizzazione del positivismo assoluto, dall'altra, impone alla giurisprudenza di dare ragione della sola coerenza nell'applicazione della legge (sia essa costituzionale o ordinaria), impedendole di andare oltre l'esplicitamente "detto" (cioè posto) e vincolandola all'astensione da ogni giudizio di valore, precludendole così, almeno di fatto, una profonda ermeneutica della norma.

Il fatto è che le supreme Corti non si attengono coerentemente fino in fondo al criterio ermeneutico-metodologico che esse stesse enunciano. A questo proposito basterà un esempio. La Corte costituzionale italiana, essendo stata adita circa un quarto di secolo fa per il riconoscimento della "famiglia di fatto", ha sentenziato (cfr. Sentenza n. 237/1986) che a questa andrebbe concesso riconoscimento alla condizione che essa sia "caratterizzata da un grado accertato di stabilità". Si è già osservato altrove (9) che l'accertamento della stabilità è impossibile ove manchi l'esistenza dell'istituzione, la quale (esistenza) non può essere constatata nemmeno in presenza della convivenza *more uxorio* di due persone di sesso diverso sotto lo stesso tetto in una considerata definitiva comunione materiale

e spirituale, costituita, però, non *come* matrimonio ma *ad imitazione* del matrimonio. Quello che qui interessa rilevare, però, è il fatto che la Corte costituzionale italiana ha ritenuto necessario invocare il criterio della stabilità (che vuol dire il carattere *istituzionale* del matrimonio e della famiglia: istituzionale, infatti, è ciò che dura nel tempo). In altre parole la Corte costituzionale, pur non sostenendo quanto si rileverà, ha sentenziato che la "famiglia di fatto" per essere nei fatti famiglia dev'essere costituita istituzionalmente. Non sarebbe possibile, altrimenti, parlare di stabilità non solamente per quanto già fatto notare (mancanza della sua esistenza) ma anche perché la stabilità deve ammettere e va identificata con la indissolubilità: ove, infatti, fosse riconosciuto il "diritto al divorzio" o al ripudio o ci si trovasse in presenza di un rifiuto a contrarre formalmente e sostanzialmente matrimonio (come nel caso delle cosiddette "famiglie di fatto" sociologicamente intese), ogni forma di stabilità sarebbe impossibile, essendo anche una definita comunione materiale e spirituale di due persone di sesso diverso necessariamente provvisoria e precaria, vale a dire sempre revocabile e talvolta revocabile *ad nutum* (il che sarebbe propriamente *ripudio*).

L'indicazione/esigenza data dalla Corte costituzionale italiana è, dunque, significativa, perché impone di considerare, andando oltre la sentenza della Corte medesima ma non stravolgendola, che il "fatto" del matrimonio/famiglia può essere rilevante sul piano giuridico solamente se è essenzialmente matrimonio/famiglia (cioè se è innanzitutto atto) e, a tal fine, deve essere contratto/costituito nelle forme giuridiche previste da ordinamenti giuridici che rispettano e riconoscono l'ordine naturale e che, perciò, considerano matrimonio solamente quello costituito sulla base dei presupposti e nel rispetto delle caratteristiche di cui al paragrafo 3.

L'esempio portato evidenzia, comunque, che la teoria giuspositivistica non regge nemmeno alla prova dei casi che la giurisprudenza delle Corti è chiamata a risolvere anche se la soluzione talvolta offerta non è assolutamente coerente con i presupposti richiesti per la effettiva soluzione dei casi medesimi.

La famiglia, pertanto, interpella i giuristi nel senso che essi sono costretti ad andare *oltre* il formalismo giuridico che, com'è noto, finisce in una forma aperta o mascherata di nichilismo. La questione posta dal riconoscimento della "famiglia di fatto" esplicita questa esigenza.

5. *Il contemporaneo e progressivo eclissarsi della famiglia e il simultaneo sorgere*

di questioni giuridiche. È opportuno portare, a questo punto, l'attenzione su alcuni problemi giuridici che sorgono man mano che l'oscuramento della famiglia si fa più esteso e più intenso.

Non c'è dubbio che il matrimonio e la famiglia hanno subito un'autentica aggressione da parte dell'ideologia illuministica (*lato sensu* intesa), che rappresenta il lievito delle diverse farine usate dai vari regimi politici per il confezionamento del pane loro gradito. Sotto questo profilo ci sono differenze, anche rilevanti, tra le farine usate e il pane confezionato per esempio da Napoleone I o dal legislatore italiano del 1975. Ognuno, infatti, ha inteso "istituire" il matrimonio e la famiglia secondo finalità assunte come degne di essere perseguite per rispondere a esigenze ideologiche, spesso, pertanto, prescindendo dalla considerazione della finalità naturale del matrimonio e della famiglia. Sotto un altro profilo, quello che soggiace alle forme e che rappresenta la loro sostanza e la loro anima e che, quindi, tocca l'aspetto essenziale del matrimonio/famiglia, il pane è stato confezionato con un unico lievito. Al fondo, infatti, della riforma napoleonica come al fondo della riforma del diritto italiano di famiglia del 1975 sta - come si è appena accennato - l'oblio della realtà e la pretesa del legislatore di plasmare le "cose" secondo un progetto elaborato a tavolino e, perciò, razionalistico, ritenuto capace di sostituirle, costituendole legalmente.

Per comprendere l'affermazione basterebbe, da una parte, ricordare la fondata polemica di Antonio Rosmini contro il "matrimonio" come previsto dal Codice di Napoleone (10) e, dall'altra, portare l'attenzione sull'evoluzione della legislazione e (conseguentemente) della giurisprudenza italiane in materia.

Per la questione che qui preme considerare, basterà far riferimento a titolo d'esempio alla legislazione italiana dell'Italia repubblicana; esempio particolarmente illuminante e, per taluni aspetti, sconcertante, poiché esso rivela il pieno accoglimento della teoria illuministica anche da parte dei cattolici, che furono i maggiori sostenitori del "nuovo diritto di famiglia" nel 1975 dopo essere stati artefici determinanti ed entusiastici applicatori (sia pure con qualche iniziale incertezza) della Costituzione della Repubblica italiana, tuttora vigente (11).

Innanzitutto va osservato che dai presupposti collocati a fondamento dell'ordine costituzionale (sovranità popolare, personalismo individualistico contemporaneo, libertà come libertà negativa, uguaglianza come astratta e formale identità, etc.) sono derivate le norme

di rango costituzionale ora invocate per il riconoscimento delle "famiglie di fatto", dei DICO, del "matrimonio" fra omosessuali e via dicendo. Le stesse norme hanno richiesto la radicale riforma del Codice civile italiano del 1975 a proposito del diritto di famiglia, il quale (diritto) è pertanto la coerente applicazione di una scelta politico-ordinamentale approvata nel 1947/48. Ciò non investe solamente la sia pure importante questione della "caduta" dell'aggettivo "indissolubile" con il quale il matrimonio era qualificato nel Progetto di Costituzione (12), ma la *ratio* stessa della Costituzione che, essendo posta come norma di grado superiore, non poteva (e non può) non incidere sugli articoli codicistici definiti di grado inferiore.

Ne conseguì un graduale ma inevitabile processo, dapprima di accerchiamento del matrimonio e della famiglia e, poi, una costante e viepiù intensa azione di bombardamento degli stessi con armi "legali", usate però contro il diritto. Il processo, infatti, servì (e tuttora serve) per abbattere parte (taluni sperano tutte) le coerenti conseguenze giuridiche derivabili dal concetto di matrimonio/famiglia di cui ai paragrafi 2 e 3.

Così si depenalizzò innanzitutto l'adulterio e il concubinato. In nome di un'astratta eguaglianza (la Corte costituzionale italiana a tal fine invocò soprattutto gli artt. 29 e 2 Cost.), che prescinde dall'obbligazione di fedeltà contratta con il matrimonio, si sentenziò che la previsione penalistica rappresentava una disparità di trattamento e, perciò, era da considerarsi incostituzionale. Il legislatore, da parte sua, non avvertì l'obbligo di porre rimedio alla sentenza della Corte costituzionale n. 126/1968 (riguardante l'adulterio) né si impegnò a rimediare alla successiva sentenza n. 147/1969 della medesima Corte, con la quale si depenalizzò il concubinato. Per il bene della famiglia, infatti, si sarebbe dovuto "rafforzare", non indebolire, il dovere morale e giuridico di fedeltà (che pure resta) con una previsione penale che punisse entrambi i coniugi infedeli.

Si introdusse, poi, nel 1970 l'istituto del divorzio che cambiò radicalmente l'istituto del matrimonio civile previsto fino ad allora dall'ordinamento giuridico: la donazione totale e reciproca venne resa, infatti, impossibile, poiché essa divenne revocabile anche se può essere revocata solo nei casi previsti dalla norma e secondo modalità imposte dalla norma.

Si cassò, inoltre, una delle cause di invalidità del matrimonio particolarmente significativa per cogliere il contemporaneo eclisse della famiglia come autentica "società

(segue a pag. 12)

(segue da pag. 11)

naturale”: l’impotenza, infatti, non costituisce causa di invalidità se non quando sia materia di errore essenziale in cui sia incorso l’altro coniuge (art. 122 CC italiano novellato). Con il che si nega la finalità propria del matrimonio che - come si è detto - è orientato per sua natura alla procreazione.

Soprattutto, però, si sostituisce alla famiglia comunità la famiglia associazione (13), conservando sì la patria potestà ma non come principio unitario della comunità coniugale: con il nuovo diritto di famiglia italiano si introdusse, infatti, il cosiddetto principio diarchico (in realtà anarchico, come si è accennato), rimettendo al giudice la soluzione di eventuali controversie familiari e persino le decisioni nodali che la riguardano. La qualcosa portò, nonostante i criteri imposti retoricamente al giudice a tutela dell’unità e della vita della famiglia, da una parte, alla dissoluzione della comunità familiare in virtù dell’individualismo tutelato per legge al suo interno e, dall’altra, all’assorbimento di una società naturale come la famiglia nello Stato: ove, infatti, spetta al giudice decidere esercitando in maniera rafforzata quelli che sono i poteri/doveri propri della patria potestà, lì si sono poste le premesse del totalitarismo. Sia consentito, a questo proposito, sottolineare che il totalitarismo, sempre inaccettabile, accentua la sua intrinseca perversità (e, perciò, si fa ancora più inaccettabile, se così si può dire) allorché si combina con l’anarchia, cioè allorché poteri arbitrari della stessa natura (ma di difficile esercizio contemporaneo) vengono esercitati (o si invoca il loro esercizio) simultaneamente e, talvolta, persino in maniera combinata. In questo caso l’ordinamento giuridico si fa contraddittorio. È il caso della Legge n. 164/1982 della Repubblica italiana, la quale prevede lo scioglimento *ope sententiae* del matrimonio validamente contratto nel caso di “rettificazione di attribuzione di sesso” solamente per il matrimonio celebrato con rito religioso o con rito concordatario, avendo stabilito la cessazione dei suoi effetti civili conseguenti alla trascrizione. In tutti gli altri casi lo scioglimento del matrimonio può avvenire solamente su ricorso. In altre parole se una delle due persone che ha contratto regolare e valido matrimonio (e, perciò, era di sesso diverso dall’altra) decide di cambiare sesso, lo cambia effettivamente e ciò le viene “rettificato”, il matrimonio (che non sia religioso o concordatario) può essere sciolto ma solamente su ricorso. Il che implica: a) che alla persona/coniuge è consentito di “transitare” da un sesso all’altro dopo aver contratto matrimonio; b) che il cambiamento

di sesso ha come effetto una “rettificazione di attribuzione” nei registri dello stato civile; c) che detta “rettificazione” può avere come ulteriore effetto sia lo scioglimento del matrimonio come, al contrario, il suo mantenimento, dipendendo ciò dall’esercizio della facoltà concessa a uno dei due coniugi o ad entrambi; d) che lo scioglimento non deriva in tutti i casi né *ope legis* né per azione *ex officio*; e) che in difetto del ricorso, il matrimonio regolarmente e validamente contratto fra due persone eterosessuali continua a produrre i suoi effetti in presenza, però, di una realtà molto diversa, essendo le due persone divenute (almeno in parte, di certo formalmente e anagraficamente) dello stesso sesso.

Dunque, come si vede, il “matrimonio” fra omosessuali è stato di fatto introdotto anche in Italia, come in diversi altri Paesi (Regno di Spagna compreso). L’introduzione eccezionale ma reale avviene per via singolare e non sotto forma di celebrazione (come atto costitutivo, quindi) ma sotto forma di conservazione dello stato di coniuge (e anche di padre e/o di madre) precedentemente assunto e, poi, mantenuto come *privilegium* anche se contro natura. A questo si è arrivati sulla base della “dottrina personalistica” contemporanea, invocata anche per l’esercizio di molti altri “diritti”, secondo la quale ognuno avrebbe sempre il diritto di autodeterminazione assoluta (14).

6. *Il diritto di famiglia tra fondamento e “fonte di produzione”: un problema nodale e attuale per la famiglia eclissata.* In Italia a tanto si è arrivati anche in virtù della Costituzione, non - come sostengono alcuni - a causa del suo “tradimento”. Nei vari Paesi, poi, in virtù dei loro ordinamenti giuridici si è arrivati ad eclissare il matrimonio e la famiglia anche a causa della dottrina secondo la quale il diritto, anziché avere un fondamento, sarebbe il prodotto delle “fonti”, proceduralisticamente intese. In altre parole “giuridico” sarebbe sinonimo di “legale”. Anche per quel che attiene al matrimonio e alla famiglia non ci sarebbe altra via per individuarne la giuridicità che il ricorso alla volontà del legislatore. Fino a poco tempo fa si sosteneva alla volontà dello Stato.

Questa teoria ha reso estremamente difficile l’ermeneutica degli ordinamenti giuridici e delle Costituzioni vigenti. Tanto che le stesse Corti costituzionali, pur attenendosi strettamente al cosiddetto diritto “dato” (vale a dire “posto”), hanno oscillato tra una considerazione della famiglia come *istituzione sovraindividuale* (cfr. Sentenza della Corte costituzionale italiana n. 8/1996), richiedente una disciplina che, diversamente

dalla convivenza *more uxorio*, dia risposta non solamente alle esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali ma anche a quelle della protezione dell’*istituzione familiare* basata sulla stabilità dei rapporti (cfr. Sentenza Corte costituzionale italiana n. 352/2000), e la famiglia come semplice “luogo degli affetti”, di ogni affetto, anche di quelli erroneamente identificati con le passioni o le voluttà. Si è accolto così il “principio vitalistico”, postulato dalle dottrine gnostiche e, in particolare, dalla dottrina liberale e da quella del personalismo contemporaneo, che, anziché difendere e promuovere il soggetto, lo abbandonano e talvolta lo aiutano nel processo di autodissoluzione.

L’eclisse della famiglia del nostro tempo pone, dunque, il problema della necessaria individuazione della sua natura che, come si è visto, è presupposto e condizione della giuridicità che la riguarda. Le obbligazioni che dall’atto del matrimonio derivano sono, infatti, obbligazioni semplicemente giuridiche nel senso più alto e completo del termine, vale a dire sono obbligazioni naturali e perciò debbono essere anche giuridico-positive.

Il diritto di famiglia, pertanto, non può prescindere dalla famiglia medesima anche se, tenute nella debita considerazione le diversità sociali, storiche, economiche e via dicendo, è chiamato a dettare le modalità contingenti attraverso le quali rispondere meglio alle istanze giuridiche poste da una comunità naturale la quale è allo stesso tempo istituto giuridico e che oggi erroneamente si pensa possa e debba dipendere esclusivamente dagli “atti ermeneutici” del potere ovvero dalla sua pretesa di “costituire” le “cose”. Quando si parla di potere, la mente corre innanzitutto al potere definito sovrano e coerentemente praticato rispetto alla invocata e rivendicata sovranità, sia essa dello Stato o del popolo. L’esercizio del potere sovrano, però, viene oggi rivendicato ed usato anche dai singoli (persone e cittadini oppure individui o cittadini), i quali invocano il diritto ad avere diritti (tutelato in molti casi dall’ordinamento giuridico) ma invocano anche il diritto di dare contenuto al diritto (15). È il caso, ad esempio, della citata Legge n. 164/1982 della Repubblica italiana, la quale lascia la facoltà all’interessato di scegliere tra mantenimento del matrimonio (vecchio in una situazione nuova) e suo scioglimento. Il matrimonio e la famiglia, però, non possono essere affidati all’arbitrio né dello Stato, né del popolo né dei singoli. È per questo che, soprattutto a proposito di diritto di famiglia, è necessario superare la ormai vecchia dogmatica moderna relativa alle “fonti di produzione” del diritto per riscoprire il suo vero ed autentico

(segue a pag. 16)

S. MESSA PER GLI AMICI DI «INSTAURARE» DEFUNTI

Domenica 5 agosto 2012, alle ore 18.00, nella chiesa della Santissima a Pordenone (via S. Giuliano) sarà celebrata una santa Messa in suffragio dell'avv. Alfonso Marchi, primo direttore del nostro periodico, e degli "Amici di Instaurare" defunti. Li ricordiamo tutti con sentimenti di gratitudine umana e cristiana e li affidiamo alla misericordia di Dio.

Pubblichiamo qui di seguito l'elenco:

- Card. Alfredo OTTAVIANI, Roma
- Card. Ildebrando ANTONIUTTI, Roma
- Mons. Sennen CORRÀ, Pordenone
- Mons. Egidio FANT, San Daniele del Friuli (Udine)
- Mons. Giuseppe LOZER, Pordenone
- Mons. Luigi SALVADORI, Trieste
- Mons. Ermenegildo BOSCO, Udine
- Mons. Attilio VAUDAGNOTTI, Torino
- Mons. Pietro ZANDONADI, Noale/Briana (Venezia)
- Mons. Pietro CHIESA, Udine
- Mons. Mario ZUCCHIATTI, Argentina
- Mons. Dino DE CARLO, Pordenone
- Mons. Corrado ROIATTI, Udine
- Mons. Guglielmo BIASUTTI, Udine
- Mons. Lidio PEGORARO, S. Osvaldo (Udine)
- Mons. Pietro LONDERO, Udine
- Mons. Vittorio TONIUTTI, Gorizia
- Mons. Giovanni BUZZI, Udine
- Mons. Piero DAMIANI, Muggia (Ts)
- Mons. Luigi CARRA, Trieste
- Mons. Angelo CRACINA, Cividale del Friuli (Udine)
- Mons. Pietro ANTARES, Mortegliano (Udine)
- Mons. Giuseppe PRADELLA, Tamai di Brugnera (Pordenone)
- Mons. Giorgio VALE, Udine
- Mons. Luigi PARENTIN, Trieste
- Mons. Pio DELLA VALENTINA, Pordenone
- Mons. Arnaldo TOMADINI, Varmo (Ud)
- Mons. Francesco MOCCHIUTTI, Santa Maria la Longa (Udine)
- Mons. Aldo FIORIN, Venezia
- Mons. Ermenegildo FUSARO, Venezia
- Mons. Giovanni Battista COMPAGNO, Udine
- Mons. Carlo FERINO, Pignano di Ragogna (Udine)
- Mons. Vittorio MAURO, Pordenone
- Mons. Silvano PIANI, Lucinicco (Go)
- Don Fiorello PANTANALI, Dignano al Tagliamento (Udine)
- Don Giuseppe ISOLA, Udine
- Don Luigi BAIUTTI, S. Margherita (Udine)
- Don Luigi PESSOT, Pordenone
- Don Federico BIDINOST, Nave (Pordenone)
- Don Alessandro NIMIS, Sedrano (Pordenone)
- Don Erino D'AGOSTINI, S. Marizza (Udine)
- Don Carlo CAUTERO, Madonna di Buia (Udine)
- Don Olivo BERNARDIS, Udine
- Don Valentino FABBRO, S. Vito di Fagagna (Udine)
- Don Antonio MARCOLINI, Bonzicco di Dignano al Tagl.to (Udine)
- Don Marcello BELLINA, Venzone (Udine)
- Don Giacinto GOBBO, Gradiscutta di Varmo (Udine)
- Padre Cornelio FABRO, Roma
- Don Giovanni COSSIO, Mortegliano (Ud)
- Don Redento GOVETTO, Udine
- Don Luigi COZZI, Solimbergo (Pn)
- Don Mario TAVANO, San Vito di Fagagna (Udine)
- Don Rodolfo Toncetti, Toppo (Pn)
- Don Dario COMPOSTA, Roma
- Don Ivo CISAR SPADON, Pordenone
- Don Luigi Turco, Udine
- Don Antonio LOTTI, Corona di Mariano del Friuli (Gorizia)
- Don Giovanni ZEARO, Gemona del Friuli (Udine)
- Don Giuseppe IACULIN, Udine
- Padre Tito S. Centi, O. P., Firenze
- Avv. Remo Renato PETITTO, Roma
- Prof. Emanuele SAMEK LODOVICI, Milano
- Sig. Arturo BELLINI, Caorle (Ve)
- Sig. Enzo CREVATIN, Trieste
- Prof. Giuseppe PRADELLA, Pordenone
- Prof. Carlo PARRI, Firenze
- Sig. Giovanni ASPRENO, Milano
- Prof. Giovanni AMBROSETTI, Verona
- Sig.ra Paola D'AGOSTINO AMBROSINI SPINELLA, Roma
- Comm. Mario LUCCA, Risano (Ud)
- Prof. Francesco ANELLI, Venezia
- Dott.ssa Anna BELFIORI, Roma
- Gen. Aristide VESCOVO, Udine
- Co. Dott. Gianfranco D'ATTIMIS MANIAGO, Buttrio (Udine)
- Prof. Paolo ZOLLI, Venezia
- Prof. Augusto DEL NOCE, Roma
- Sig. Guelfo MICHIELI, Codroipo (Udine)
- Dott. Giacomo CADEL, Venezia
- Avv. Amelio DE LUCA, Bolzano
- Prof. Avv. Gabriele MOLTENI MASTAI FERRETTI, Milano
- Prof. Marino GENTILE, Padova
- Avv. Alfonso MARCHI, Pordenone
- Cav. Terenzio CHIANDETTI, Pasiàn di Prato (Udine)
- Prof. Rolando BIASUTTI, Udine
- Dott.ssa Carla DE PAOLI, Novara
- Prof. Giustino NICOLETTI, Brescia
- Prof. Giuseppe VATTUONE, Roma
- Gen. Eusebio PALUMBO, Udine
- M.tro Davide PAGNUCCO, Novara
- Dott. Angelo GEATTI, Campoformido (Udine)
- Sig. Giovanni MARCON fu Fulcio, Gosaldo (Belluno)
- Sig. Domenico CASTELLANO, Flaibano (Udine)
- Sig.ra Teresa MATTIUSI, Flaibano (Udine)
- Ing. Alberto RAVELLI, Povo (Trento)
- Prof. Giuseppe FERRARI, Roma
- Sig.ra Lidia BALDI ved. ZOLLI, Venezia
- Avv. Carlo Francesco D'AGOSTINO, Osnago (Lecco)
- Prof. Giancarlo GIUROVICH, Udine
- Prof. Mauro d'EUFEMIA, Viterbo
- Prof. Tranquillo FERROLI, Udine
- Sig.ra Clara DANELUZZI, Venezia
- Prof. Aristide NARDONE, Francavilla al Mare (Chieti)
- Prof. Egone KLODIC, Cividale del Friuli (Udine)
- Sig. Marcellino PIUSSI Cussignacco (Udine)
- M.a Elena COLLESAN, Spilimbergo (Pordenone)
- Dott. Luigi WEISS, Venezia
- Prof. Sergio SARTI, Udine
- M.o Francesco MAURO, Pagnacco (Udine)
- M.a Licia PAOLUCCI, Chieti
- Sig.a Mira AMBROSIC, Udine
- Rag. cap. Federico BULIANI, Tarvisio (Udine)
- Prof. Giovanni MANERA, Mede Lomellina (Pavia)
- Ing. Renzo DANELUZZI, Venezia.
- Prof. Aldo Gastone MARCHI, Udine
- Dott. Augusto TOSELLI, Venezia
- Prof. Francesco GENTILE, Padova
- Dott. Juan Bms VALLET de GOYTISOLO, Madrid
- Dott. Gian Giacomo ZUCCHI, Trieste

LETTERE ALLA DIREZIONE

Sul «manifesto» natalizio dei «preti di frontiera»

Esimio Direttore, come ogni anno, i soliti dieci preti del Triveneto hanno pubblicato una loro Lettera di Natale, quest'anno (2011) intitolata "La Chiesa del Vangelo e del Concilio Vaticano II con le porte sempre aperte". Il titolo stesso colpisce e scandalizza: a parte la banalità retorica buonista delle porte sempre aperte (aperte anche ai lupi in cerca di pecore da sbranare?), definire la Chiesa come "Chiesa del Vangelo e del Vaticano II" implica già una errata ecclesiologia, così come una concezione niente affatto cattolica del Vaticano II. La Chiesa è di Cristo, non del Vangelo, semmai il Vangelo è di Cristo e, dunque, della Sua Santa Sposa che dal Signore l'ha ricevuto.

Dietro una espressione come "Chiesa del Vangelo" si nasconde quella bibliolatria (euangeliolatria) che costituisce uno degli esiti possibili della sola Scriptura di Lutero. Non si adora Nostro Signore Gesù Cristo (ad es. nel Santissimo Sacramento) ma l'Evangelo della cui narrazione Nostro Signore sarebbe semplicemente il personaggio principale, il protagonista (di una vicenda, di una storia, di un libro). Così facendo si fa del Vangelo (peraltro si adora ciò che è ritenuto lo "spirito evangelico" più che il vero Vangelo) un idolo e si riduce il Cristianesimo ad una ideologia (evangelismo). In più si noti come don Di Piazza e compagni (di penna) preferiscano parlare di Gesù di Nazareth, piuttosto che di Gesù Cristo, mai di Nostro Signore Gesù Cristo, facendo così pensare alla eretica distinzione tra un Gesù storico e un Cristo della fede. Non solo, il Gesù a cui i dieci si richiamano è molto vicino al Gesù di Bloch (cfr. E. BLOCH, *Ateismo nel Cristianesimo*, 1968), così che, se tale prossimità dovesse essere confermata, più che di eresia cristiana si dovrebbe addirittura parlare di apostasia, tanto più che, nei loro interventi, manca una chiara ed inequivocabile adesione al dogma di Nicea. Non saremmo più neppure nel Cristianesimo, magari eterodosso, ma in un ideologico gesuismo alla Bloch.

Mettere poi sullo stesso piano, attraverso la congiunzione "e", il Vangelo e il Concilio, come genitivi

di Chiesa, significa cadere in quella errata lettura del Vaticano II che ne fa una nuova Pentecoste, con tutto ciò che ne consegue. La Chiesa, cioè, si fonderebbe sul Vangelo (per i dieci "fondamento costitutivo della Chiesa") e sul Concilio (anche qui, più sullo "spirito del Concilio" che sul reale Magistero conciliare) Vaticano II (degli altri Concilii, come del Magistero pontificio, neppure una parola), non su Pietro come invece afferma Nostro Signore (Mt 16, 18).

Entrando nel corpo della Lettera, al netto di retorica e ideologismi anni '70 (peraltro stucchevoli e già di per sé squalificanti), si devono denunciare almeno tre ambiti d'errore: ecclesiologia/diritto pubblico ecclesiastico; teologia sacramentaria/liturgia; morale/disciplina ecclesiastica. Volutamente non citiamo i passi della Lettera contenenti detti errori onde evitare di propagare lo scandalo.

Di fronte a tanti e tali (gravi) errori affermati pervicacemente e con ostentata costanza nel tempo (i dieci sembrano "adagiatisi in una falsa coscienza, si persuadono che sia amore di verità ciò che è infatti superbia e ostinazione", S. Pio X, Enc. *Pascendi*), tra i quali basterebbe quello relativo all'ordinazione sacerdotale delle donne per parlare di vera e propria eresia, ci domandiamo se l'autorità ecclesiastica (locale e romana) possa non intervenire. Ci domandiamo anche se i dieci, Sacerdoti cattolici, non debbano in coscienza, riconoscere la propria divergenza dal dogma cattolico e trarne onestamente le dovute conseguenze: abiura dell'errore e ritorno all'ortodossia cattolica (sarebbe la soluzione che noi auspichiamo per il bene della loro anima) o uscita volontaria dal Clero e da quella stessa Chiesa di Cristo (che è la Chiesa Una Santa Cattolica Apostolica) la cui Dottrina di fede e la cui autorità contestano!

Purtroppo temiamo che né l'autorità ecclesiastica provvederà a sanzionarli (l'imminente Anno della Fede indetto dal Papa richiederebbe, invece, proprio tali atti di chiarezza e verità) né loro avranno l'onestà intellettuale di trarre conseguenze dai propri convincimenti ideologici.

Pregando e auspicando il provvido intervento dell'autorità ecclesiastica, chiediamo a *Instaurare* di confutare gli errori asseriti dai dieci nella Lettera e di

ribadire, così, la sana Dottrina cattolica. È necessario riparare allo scandalo provocato dalla Lettera. Scandalo grande e pestifero considerato che la Lettera di Natale 2011 in questione, oltre che diffusa a mezzo stampa e sul web, è stata distribuita e letta in diverse chiese con grave colpa dei parroci responsabili.

Lettera firmata

Sotto un certo profilo è tragico che ci si debba rivolgere a un periodico come il nostro per la confutazione di errori come quelli contenuti nella Lettera di Natale 2011 cui fa riferimento il lettore. Sotto un altro profilo la cosa non è strana, poiché Instaurare denuncia da ormai quarant'anni che la cultura che viene proposta in molte istituzioni ecclesiastiche (Università, Scuole cattoliche, etc.) e la formazione del Clero (soprattutto nei Seminari) non sono cattoliche. Intendiamo dire che cultura e formazione rispondono ad "altri" principi e ad "altri" orientamenti rispetto a quelli della Dottrina cattolica di sempre. Il Cristianesimo, è vero, non è solo una dottrina. È altrettanto vero, però, che esso non può farne a meno. Predicando la "Buona Novella" anche Gesù Cristo ha usato categorie dottrinali. Le usano, poi, anche coloro che prendono spesso polemicamente posizione contro la verità e i dogmi della fede. La prassi, infatti, è impossibile senza una teoria (intendendo teoria in senso molto lato). Non si può testimoniare, inoltre, il nulla e non si può essere coerenti se non c'è un punto di riferimento che, in quanto tale, dev'essere positivo, o almeno considerato tale.

Leggendo la Lettera di Natale 2011 si nota, per esempio, la coerente applicazione di (erronei) insegnamenti ricevuti nel Seminario di Udine nei decenni passati. Errori condivisi, talvolta, anche da sacerdoti che non li applicano con altrettanta coerenza dei firmatari della Lettera. Per esempio che la Chiesa sia santa e peccatrice ad un tempo lo scrive anche un sacerdote che pure prende posizione contro un confratello "prete di frontiera" (cfr. "La vita cattolica" del 5 aprile 2012), e che - se non andiamo errati - ha avuto un ruolo importante al tempo del vescovo Battisti. Nella Lettera di Natale 2011 sono ripresi errori per confutare i quali (almeno alcuni) è stato pubblicato il volume Eutanasia del cattolicesimo?

(Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990). Il sottinteso immanentismo, infatti, che sorregge la "concezione" del Regno di Dio esclusivamente storica, non è una novità. In molte Diocesi si è insegnato (e, forse, si continua a insegnare) che il Regno di Dio è da identificarsi con la giustizia e l'uguaglianza (illuministiche), con l'accoglienza e il perdono, con la pace (irenistica) e con il bene (consumistico).

È incomprendibile come sacerdoti possano recitare la professione di Fede (il "Credo") che afferma che la Chiesa è una, santa cattolica e apostolica e, poi, scrivere che la Chiesa medesima è peccatrice, segnata da condizionamenti, e caratterizzata da errori. Manca completamente in questa affermazione una distinzione fondamentale tra Chiesa e cristianità. Della Chiesa, corpo mistico, il capo è Cristo, che (alla luce di affermazioni luterane come quella ripresa nella Lettera di Natale 2011) sarebbe pertanto peccatore con i peccatori. È altrettanto incomprendibile che i firmatari della Lettera di Natale 2011 si appellino erroneamente alla Chiesa "del Vaticano II" senza considerare che la "Lumen Gentium" (n. 39) definisce la Chiesa "indefettibilmente santa".

Comprensibilissima (ma erronea in radice) è la condivisione della "dottrina del personalismo contemporaneo" che, anziché valorizzare la persona, la distrugge. È comprensibile perché generazioni intere del secondo dopoguerra sono cresciute alla luce di simili teorie, predicate all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa, per esempio nel partito considerato a lungo braccio secolare della Chiesa medesima.

CONVEGNO SU CORNELIO FABRO

L'interesse per il pensiero di Cornelio Fabro continua anche dopo le iniziative del centenario della nascita.

Nei giorni 22, 23, 24 maggio 2012 si è svolto all'Università di Trieste un convegno internazionale che ha visto la partecipazione di diversi studiosi.

Siamo lieti della perseverante attenzione dedicata a questo pensatore che ha onorato *Instaurare* della sua collaborazione e del suo incoraggiamento.

Questa dottrina porta coerentemente a sostenere in campo morale la legittimità e la sufficienza dell'opzione fondamentale, ad affermare la relatività della morale (soprattutto per quel che attiene alle problematiche sessuali e all'omosessualità), a condividere la teoria della laicità come indifferenza (che è una forma di laicità peggiore del vecchio laicismo), a ritenere che la Chiesa sia al servizio della comunità e in funzione della promozione della persona (l'evangelizzazione è scambiata con, anzi sostituita dalla, promozione umana), e via dicendo. In fondo sono questioni, almeno implicitamente, sollevate anche dalla Lettera di Natale 2011.

I cristiani di oggi amano ascoltare queste teorie. Anche il Clero non distingue tra affermazione e affermazione. In diverse parrocchie si predica come se fossero "cose" buone e con assoluta indifferenza l'indifferentismo e l'irenismo religioso, poiché - si dice - la religione deve unire, non dividere. Tutte le religioni sono buone e anche la "nostra" è tale solo perché "nostra", non perché predicata da Gesù Cristo. C'è chi va oltre: affida le prediche delle domeniche ai pastori protestanti o ai Testimoni di Geova. Nessuno, fra coloro che dovrebbero guidare il gregge loro affidato, si accorge. Così pian piano ci si trova "diversi". In fondo Lutero non ha fatto la Riforma affiggendo le sue tesi alla porta della Chiesa. La Riforma era già in atto. Le tesi sono state solo la scintilla che ha fatto scoppiare l'incendio. La Lettera di Natale 2011 (come altri documenti del genere) non è un fatto "sociologicamente" rivoluzionario: è, purtroppo, la descrizione della effettività delle Chiese particolari. Le tesi in essa sostenute (quelle cui abbiamo accennato e altre sulle quali torneremo) sono opinione condivisa, perché le Chiese particolari hanno mancato al loro dovere formativo; peggio, anziché trasmettere la dottrina affidata in deposito alla Chiesa, si sono fatte promotrici di teorie e di vie alternative anche per rincorrere un "mondo" che andava combattuto, non inseguito: così sono nati i tentativi di "recuperare" il marxismo, di "battezzare" il liberalismo, di applicare le varie teologie (della liberazione, per esempio) nel nome di un cristianesimo "aggiornato" ma che a ben guardare ha rinunciato a sé stesso.

RINGRAZIAMENTO

Lo spazio del precedente numero del nostro periodico non ci ha consentito di ringraziare pubblicamente i sostenitori di *Instaurare* della seconda metà dell'anno 2011. Lo facciamo ora pubblicando, come consuetudine, le iniziali del loro nome e cognome con l'indicazione della Provincia di residenza e dell'importo inviatoci. Pubblichiamo, inoltre, le iniziali del nome e del cognome con le stesse indicazioni di quanti si sono ricordati delle necessità di *Instaurare* nei primi mesi del 2012. Ringraziamo tutti sentitamente. In tempi difficili, come i nostri, anche una modesta offerta è segno di incoraggiamento. Iddio vede il cuore di tutti e conosce le condizioni di ognuno. A noi pare che alcuni Amici siano stati particolarmente generosi e si siano, così, confermati sostenitori della "buona battaglia" in un momento nel quale continuarla risulta impegnativo per tante ragioni, non ultimo il continuo lievitare dei costi (soprattutto quelli di spedizione postale). Grazie a tutti.

2011: sig. T.Z. (Pordenone) euro 50,00; mons. S.Q. (Udine) euro 50,00; prof. F. Z. (Padova) euro 70,00; dott.ssa A. C. (Bologna) euro 50,00; prof. M. F. (Padova) euro 100,00; geom. E. F. (Udine) euro 50,00; m.a. M. P. (Pordenone) euro 50,00; prof.ssa M. B. (Padova) euro 40,00; prof. G. B. e m.a. A. R. (Pordenone) euro 250,00; cav. L. B. (Udine) euro 50,00; sig. A. F. (Trieste) euro 50,00; sig. A. R. (Vicenza) euro 50,00; sig. D. C. (Prato) euro 50,00; sig.ra M.T.R. (Rovigo) euro 30,00; dott. M. R. (Potenza) euro 50,00; sig. M. T. (Udine) euro 20,00; sig. T. F. (Udine) euro 50,00; sig. P. M. (Germania) euro 100,00; prof. D. C. (Udine) euro 300,00; prof. D. M. (Udine) euro 123,00; prof. ssa V. S. (Vicenza) euro 30,00; sig. R. R. (Varese) euro 10,00.

TOTALE PRESENTE ELENCO: euro 1423,00

2012: prof.ssa L.V. (Udine) euro 391,22; ing. P. O. (Verona) euro 100,00; sig.ri P. N. e M. S. (Udine) euro 50,00; dott. A. A. (Ferrara) euro 30,00; sig. L. D'A. (Genova) euro 10,00; sig. V.V. (Prato) euro 20,00; sig.ra R. Di M. (Udine) euro 50,00; dott. C.G. (Udine) euro 30,00; sig. L. P. (Cagliari) euro 10,00; avv. C. A. (Torino) euro 20,00; sig.A. R. (Ferrara) euro 10,00; sig. T. M. (Città del Vaticano) euro 25,00.

TOTALE PRESENTE ELENCO: euro 746,22.

(segue da pag. 1)

giustizia nella Chiesa. Come ho voluto far presente al Parlamento Federale del mio Paese, nel *Reichstag* di Berlino, il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore. In quest'ottica la legge positiva umana perde il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché il diritto non si identifica più semplicemente con essa; in ciò, tuttavia, la legge umana viene valorizzata in quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa introduce come legittima determinazione del diritto umano.

In tal modo, si rende possibile un'ermeneutica legale che sia autenticamente giuridica, nel senso che, mettendosi in sintonia con il significato proprio della legge, si può porre la domanda cruciale su quel che è giusto in ciascun caso. Conviene osservare, a questo proposito, che per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica.

In tale prospettiva realistica, lo sforzo interpretativo, talvolta arduo, acquista un senso e un obiettivo. L'uso dei mezzi interpretativi previsti dal Codice di Diritto Canonico nel canone 17, a cominciare dal "significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto", non è più un mero esercizio logico. Si tratta di un compito che è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa, che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge. Accade allora qualcosa di simile a quanto ho detto a proposito del processo interiore di sant'Agostino nell'ermeneutica

biblica: "il trascendimento della lettera ha reso credibile la lettera stessa". Si conferma così che anche nell'ermeneutica della legge l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire.

Benedetto XVI

(segue da pag. 12)

fondamento. Ciò aiuterebbe a risolvere molte questioni giuridiche sollevate dall'attuale eclisse della famiglia.

1) *Digesto* 23, 2, 1.

2) Uso il termine in senso strettamente sociologico, come viene generalmente usato oggi, non nel senso giuridico-istituzionale come da me usato in altra circostanza (cfr. D. CASTELLANO, *Della famiglia: brevi considerazioni sulla sua essenza, sulle sue finalità e sulla principale causa della sua attuale decadenza*, in AA.VV., *Dalla geometria legale-statualistica alla riscoperta del diritto e della politica*. Studi in onore di Francesco Gentile, a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 209).

3) Cfr., per esempio, le tesi di Z. Bauman.

4) ARISTOTELE, *Politica* I, 1252a.

5) Cfr. F. MARINO, *La disgregazione della famiglia. Appunti sulla riforma e sulla sua applicazione (Legge 19 maggio 1975, n. 151)*, in AA.VV., *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, Cedam, 1987, pp. 201-226.

6) Cfr. A. BERNAREGGI, *Il matrimonio e la famiglia nei loro fondamenti naturali*, in *La famiglia cristiana*, Milano, Vita e Pensiero, 1927, pp. 61-63.

7) Cfr. F. MARINO, *Op. cit.*, p. 214.

8) Piero Calamandrei sostenne la tesi in sede di Assemblea costituente che è una "contraddizione in termini [...] parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè, in sostanza, da un negozio giuridico" [*La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. II, (seduta del 23 aprile 1947), Roma, Camera dei Deputati-Segretariato Generale, 1971, p. 1201]. La tesi è stata ripresa da alcuni autori contemporanei (cfr., per esempio, R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium iuris*, Padova, Cedam, 2000, p. 1066).

9) Cfr. D. CASTELLANO, *Op. cit.*, p. 213.

10) Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, vol. IV, a cura di Rinaldo Orecchia, Padova, Cedam, 1969, particolarmente pp. 1088-1103. Si veda, a questo proposito, anche D. CASTELLANO, *Una polemica di Rosmini contro il Codice di Napoleone*, in AA. VV., *L'Europa e la codificazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pp. 119-125.

11) La tesi di coloro (cfr., per esempio, nella vasta letteratura F. VARI, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana*, Bari, Cacucci, 2004, p. 139) che sostengono che il legislatore italiano in tema di diritto di famiglia avrebbe "tradito" il disegno costituzionale, non è convincente. Essa, infatti, per essere sostenuta deve far riferimento non al testo normativo della Costituzione ma alle intenzioni con le quali alcuni gruppi approvarono l'articolato e il testo costituzionale. Quelle che Jemolo, per esempio, definì le "frasi reboanti" e poliseno, usate dal legislatore costituente, consentono ermeneutiche che ormai la Corte costituzionale ha definitivamente consacrate con i cosiddetti principi di laicità e di assoluta autodeterminazione e che, come ha dimostrato un contemporaneo costituzionalista (di orientamento cattolico), implicano la secolarizzazione dell'ordinamento giuridico (cfr. P. G. GRASSO, *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, Cedam, 2002).

12) Per cenni sulla questione e sulla prassi tenuta dai deputati democristiani (eletti con i voti cattolici) all'Assemblea costituente rinvio a D. CASTELLANO, *De Christiana Republica*,

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, nonché per l'approfondimento della questione "personalismo/ordinamento giuridico" a ID., *L'ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

13) L'ordinamento giuridico italiano ha registrato questa trasformazione principalmente con la Legge n. 151/1975. Come si è detto, però, la *ratio* di questa legge e la finalità da essa perseguita affondano le loro radici nella Costituzione. È significativo che l'on. Togliatti nella seduta della I Sottocommissione dell'Assemblea costituente del 30 ottobre 1946 abbia proposto una formulazione il cui contenuto non venne allora adeguatamente compreso: "la famiglia - propone, infatti, Togliatti - è riconosciuta come naturale associazione umana..." (cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., vol. VI, p. 635). Non deve trarre in inganno l'aggettivo "naturale" usato, poiché esso in questo caso può significare sia "spontanea" sia "naturalistica": l'associazione, infatti, è per sua natura artificiale. A tal proposito è significativo il fatto che l'on. Togliatti, in sede di votazione in Aula, si sia opposto alla scissione della votazione del testo proposto per l'attuale art. 29 Cost. (come richiesto, invece, da Calamandrei). Ciò in assoluta coerenza con le posizioni del PCI il quale voleva che la famiglia fosse regolata dal matrimonio ma che, allo stesso tempo, il matrimonio non fosse dichiarato indissolubile al fine di lasciare impregiudicata la questione del divorzio.

14) Cfr., per esempio, le Sentenze della Corte costituzionale italiana n. 203/1989, n. 13/1991, n. 334/1996.

15) Trattasi di vecchia pretesa oggi, però, giustificata come difesa dei diritti fondamentali della persona. Per quel che attiene al matrimonio si sostiene che esso dovrebbe dipendere dalla volontà dei contraenti: se questi lo vogliono a tempo, cioè dissolubile, sarà a tempo; se lo vogliono indissolubile sarà indissolubile. Il matrimonio, contrariamente a quanto detto al paragrafo 3, non avrebbe una natura. Questa deriverebbe dalla volontà delle parti contraenti. Si finirebbe, così, nel più profondo nichilismo. Il matrimonio scomparirebbe dagli ordinamenti giuridici per lasciare spazio a una unione indefinita e indefinibile, erroneamente denominata matrimonio.

INSTAURARE

omnia in Christo

periodico cattolico culturale religioso e civile
fondato nel 1972

Comitato scientifico

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,

(+) Cornelio Fabro

Pietro Giuseppe Grasso, Félix Adolfo Lamas,

Francesco Saverio Pericoli

Ridolfini, Wolfgang Waldstein, (+) Paolo Zolli

Direttore: Danilo Castellano

Responsabile: Marco Attilio Calistri

Direzione, redazione, amministrazione

presso Editore

Recapito postale:

Casella postale n. 27 Udine Centro

I - 33100 Udine (Italia)

E-mail: instaurare@instaurare.org

C.C. Postale n. 11262334

intestato a:

Instaurare omnia in Christo - Periodico

Casella postale n. 27 Udine Centro

I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche

Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale

di Udine n. 297 del 22/3/1972

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto